



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO S.C. a R.L.

sede legale: Piazza Regina Margherita, 27 ROBILANTE (CN)

sede operativa: Via G.U. Luigi Massa, 6 PEVERAGNO (CN)

PSR 2007- 2013 ASSE IV LEADER

Programma di Sviluppo Locale MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA' TERRITORIALI

Linea di intervento 4: Valorizzazione integrata delle produzioni e dei servizi mediante la creazione e il rafforzamento di filiere locali

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI FINANZIAMENTO

Costruzione o completamento di filiere locali

Mis 312 az. 1 (misura principale) Mis. 121, Mis. 123 Az. 3

Allegati generali validi per tutte le misure:

- Allegato A Modulo di domanda di contributo (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) con i seguenti allegati:
- Allegato A 1 - ***Schema di progetto di filiera***
 - Allegato A 2 - ***Accordo di filiera***
 - Allegato A 3 - ***Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione***
 - Allegato A 4 - ***Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa***
 - Allegato A 5 - ***Dichiarazione di assenso da parte del proprietario***
 - Allegato A 6 - ***Dichiarazione in materia di de minimis***
 - Allegato B Schema di garanzia fidejussoria per la richiesta di anticipo
 - Allegato C Dichiarazione di conclusione dell'intervento e richiesta di collaudo
 - Allegato D Modello di targa/cartello informativo sui contributi Feasr con cui contrassegnare i beni e/o gli immobili oggetto degli interventi
 - Allegato E Elenco prodotti di cui all'Allegato I del Trattato
 - Allegato F Fac-simile Relazione tecnica relativa a preventivi

GLOSSARIO E SUGGERIMENTI PER LA LETTURA DEL BANDO

- **Acconto:** erogazione di una somma in corrispondenza ad un avanzamento significativo dei lavori, limitatamente agli investimenti ammessi in graduatoria.
- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi, a fronte di fidejussione a garanzia della somma anticipata.
- **ARPEA:** Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore - www.arpea.piemonte.it).
- **Autorità di gestione (AdG):** la funzione di responsabilità dell'AdG nonché del coordinamento amministrativo del PSR 2007-2013 è attribuita al dirigente della Direzione regionale Agricoltura, (www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13).
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato, impresa singola o associata, ente pubblico, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario pari ad una quota parte del costo dell'investimento previsto.
- **CUAA:** codice unico di iscrizione all'Anagrafe Agricola della Regione Piemonte
- **Data di scadenza per la presentazione della domanda di contributo:** vedi articolo 13 del Bando.
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare al termine dei lavori corredata della documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti avvenuti e della documentazione di cui all'Art. 26 del Bando.
- **Ente responsabile del bando:** GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.C. a R.L., nella figura del Responsabile amministrativo del GAL stesso.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento.
- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili. La data di inizio lavori/investimenti deve essere sempre comunicata al GAL.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARPEA).
- **PSL:** Programma di Sviluppo Locale attuato dal GAL nell'ambito dell'Asse IV Leader.
- **Proposta progettuale coordinata:** insieme di progetti tra loro collegati candidata nel presente Bando di finanziamento da 2 o più microimprese, previo accordo scritto e sottoscritto tra le parti.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca della concessione del contributo.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente responsabile del bando a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi, sia in seguito ad una rinuncia sia a seguito di un atto decisorio dell'ente responsabile del bando.
- **Richiedente:** soggetto pubblico o privato, impresa singola o associata, ente pubblico, che inoltra domanda di contributo al GAL. A seguito di approvazione della domanda e di ammissione al finanziamento può diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/amMESSO a contributo.
- **Spesa massima:** importo massimo dell'investimento ammissibile.
- **Spesa minima:** importo minimo dell'investimento ammissibile.

PREMESSA

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di **PROGETTI DI FILIERA** ai quali devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda finalizzato a rinnovare e potenziare la propria impresa e nel contempo a rafforzare la filiera alla quale l'insieme delle imprese coinvolte afferisce.

Alla filiera possono aderire imprese di diversa tipologia (quali imprenditori agricoli, microimprese di trasformazione, microimprese di commercializzazione, microimprese della ristorazione, microimprese artigiane...) che devono rispettare normative specifiche e che beneficiano di contributi in modo diverso secondo quanto definito dal PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte.

Il bando tiene pertanto conto nella sua articolazione sia del coinvolgimento integrato delle singole tipologie di impresa all'interno del progetto di filiera sia delle diverse opportunità di sostegno che le diverse imprese possono ottenere. In sintesi il bando si articola nelle seguenti parti:

PARTE I – INDICAZIONI GENERALI

Contiene le indicazioni di carattere generale riferibili agli obiettivi, alle condizioni di ammissibilità e ai criteri di valutazione del PROGETTO DI FILIERA.

Nell'ambito di questa parte, che deve essere nota a tutte le imprese indistintamente dalla categoria di appartenenza, si suggerisce di leggere con particolare attenzione:

- art. 4 riferito al **PROGETTO DI FILIERA** pag. 7
- art. 5 relativo all'area di applicazione del bando pag. 11

PARTE II – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

Descrive le tipologie di investimento e le spese ammissibili distinte in diverse **MISURE** in relazione alle caratteristiche delle diverse tipologie di imprese che partecipano alla filiera.

Si suggerisce ad ogni impresa di individuare la propria **MISURA di riferimento** e di approfondirne la lettura secondo lo schema di seguito riportato.

Tipologia di impresa	Misura di riferimento del PSR	Articolazione della misura
Imprenditori agricoli professionali (definiti dal d.lgs. 99/04), titolari di aziende agricole	Mis. 121	Art. 6-17 da pag. 12 a pag. 23
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che svolgono attività di trasformazione e di commercializzazione di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (esclusi i prodotti della pesca), per le quali almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata sia di provenienza extra-aziendale	Mis. 123 az. 3	Art. 18-28 da pag. 24 a pag. 34
Microimprese* ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Ministero delle attività 18/04/05, iscritte al registro delle imprese, che non rientrano nella tipologia descritta al punto precedente	Mis. 312 az. 1	Art. 29-39 da pag. 35 a pag. 44

* Ai sensi della normativa citata, sono microimprese le realtà che hanno meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro. Le imprese (escluse le imprese agricole) che non rispettano tali parametri dimensionali non possono partecipare al bando.

N.B. Ai progetti di **filiera agroalimentare** possono aderire le imprese che rientrano nelle previsioni normative di cui alle misure 121, 123.3 e 312.1

Alle **filieri artigianali possono aderire** soltanto le imprese che rientrano nelle previsioni normative di cui alla Mis. 312.1, fermi restando i criteri di valutazione dei progetti di filiera e le priorità fissate al successivo art. 4.

PARTE III – PROCEDURE

Questa parte contiene le indicazioni per la presentazione delle domande di contributo, per la realizzazione degli interventi, per la rendicontazione dei progetti ammessi.

Deve essere letta e approfondita da tutte le imprese interessate.

Art. 40-60
da pag. 45 a pag. 56

I PARTE - CONTENUTO TECNICO GENERALE

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Valli Gesso Vermenagna Pesio S.C. a R.L. utilizzando le risorse finanziarie rese disponibili in applicazione del programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 4 Leader concede contributi ai soggetti beneficiari per la realizzazione di interventi coerenti con quanto precisato nelle seguenti parti del bando:

Parte II - Misura 121 – Art. 6

Parte II - Misura 123 az.3 – Art. 17

Parte II - Misura 312 az. 1 – Art. 28

Articolo 2 - Inquadramento generale

La Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore Politiche Comunitarie, con Determinazione n. 1169 del 29.06.2009, ha approvato, nell'ambito dell'Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2103, il Programma di Sviluppo Locale presentato dal GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.C. a R.L., il cui tema strategico unificante, assunto quale denominazione stessa del PSL, è *Miglioramento dell'accoglienza turistica attraverso la valorizzazione delle specificità territoriali*".

Sulla base della Riprogrammazione delle risorse finanziarie 2011, approvata dalla Regione Piemonte il 30 marzo 2012 con prot. 28834/DB1415, il Piano di Sviluppo del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S.C. a R.L. si propone di raggiungere tale obiettivo attraverso l'attivazione di interventi multisettoriali e integrati in specifici ambiti ovvero mediante l'attuazione delle seguenti linee di intervento:

Linea di intervento 1: Integrazione tra le specificità ambientali e produttive dell'area GAL a supporto dell'offerta turistica.

Linea di intervento 2: Miglioramento della qualità della vita e potenziamento dell'offerta culturale anche a supporto del turismo.

Linea di intervento 3: Valorizzazione del patrimonio rurale e del paesaggio.

Linea di intervento 4: Valorizzazione integrata delle produzioni e dei servizi mediante la creazione e il rafforzamento di filiere locali.

Per ciascun ambito il GAL attiva infatti una linea d'intervento costituita da una misura principale dell'asse 3 del PSR alla quale si collegano altre misure del PSR che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo della linea d'intervento stessa.

Articolo 3 - Obiettivi

Il presente Bando Pubblico è emesso in attuazione della *Linea di intervento 4:* Valorizzazione integrata delle produzioni e dei servizi mediante la creazione e il rafforzamento di filiere locali con l'apertura della presentazione di domande ai sensi delle misure:

- 312 az.1 - Sostegno allo sviluppo di microimprese (misura principale obbligatoria)
- 121 - Ammodernamento delle aziende agricole
- 123 az. 3 - Sviluppo delle microimprese e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Obiettivo del Bando Pubblico è la costruzione o il completamento di filiere locali mediante interventi materiali nelle imprese appartenenti ai diversi segmenti della filiera (produzione, trasformazione, commercializzazione) finalizzati all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di:

- agevolare una efficace integrazione tra le fasi dei processi di filiera;
- sostenere l'ammodernamento delle aziende agricole per migliorare i processi produttivi già in atto e/o per introdurre nuove produzioni di qualità;
- sostenere le imprenditorialità dei settori legati all'artigianato di servizio e quelle che si occupano delle produzioni artigianali dell'area GAL (legno, ceramica, vetro, agroalimentare) per creare, completare e rafforzare le filiere locali sollecitando sinergie e complementarietà tra i diversi settori economici;

- sostenere interventi per la trasformazione dei prodotti agricoli nelle imprese del settore, al fine di disporre di un'offerta adeguata durante tutto l'anno e di creare valore aggiunto per gli agricoltori (in un'ottica di complementarietà con altre iniziative del PSR o sviluppate con altri strumenti di finanziamento pubblico);
- favorire un migliore accesso al mercato da parte delle produzioni dell'area GAL;
- sostenere le imprese commerciali e della ristorazione al fine di migliorare e caratterizzare l'accoglienza turistica dell'area del GAL creando efficaci sinergie con le iniziative di infrastrutturazione realizzate dagli enti pubblici in ambito turistico;
- rafforzare le competenze degli addetti, anche riorientandone i contenuti, per facilitare nuove occasioni di occupazione nell'area e per valorizzare la microimprenditorialità;
- favorire iniziative delle imprese di tipo ecocompatibili a sostegno dello sviluppo sostenibile.

Nell'ambito dell'elaborazione del PSL e delle attività di concertazione con il territorio sono state individuate le filiere relative alle produzioni che maggiormente possono contribuire a rafforzare l'immagine del territorio, anche nei confronti dei mercati esterni. Esse sono:

FILIERE AGROALIMENTARI:

Le filiere agroalimentari riguardanti interventi riferibili alle Mis. 121 e Mis. 123 Az. 3 devono riguardare esclusivamente gli investimenti che trattino come prodotto iniziale e come prodotto finale prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, allegato al bando.

- a) Filiera lattiero-casearia, con riferimento al latte bovino, ovicaprino ed equino trasformato in area GAL, con priorità nei confronti di chi adotta sistemi di tracciabilità ed alta qualità.
- b) Filiera carne, con riferimento ai settori bovino, ovicaprino, con priorità per le razze bovine locali (Piemontese, Barà-Pustertaler) e le razze ovicaprine locali (Frabosana-Roaschina, Sambucana, delle Langhe, Roccaverano) ed i capi nati e allevati in Piemonte.
- c) Filiera ortofrutta, con riferimento a fragola e piccoli frutti (lampone, mirtillo, uvaspina, mora di rovo, ribes, fragolina di bosco), mela, pera, susina, alle orticole (fagiolo, pisello, zucca, zucchini, ortaggi da foglia, insalate, cipolla e porro, cavolo e cavolfiore, carota, peperone di Cuneo), alla castagna, con priorità per chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata, alla patata di montagna con priorità per le imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici.
- d) Filiera salutistica legata ai prodotti dell'alveare e alle erbe officinali officinali (esclusi gli oli essenziali e i prodotti assimilabili ai prodotti farmaceutici), relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL.
- e) Filiera cerealicola (graminacee e non, quali grano tenero, farro, segale, grano saraceno, orzo, mais di varietà tradizionali e non ibride e otto file), con riferimento all'attività molitoria per la produzione delle farine per l'alimentazione umana.

Relativamente agli interventi nelle filiere ortofrutta e salutistica inseriti nelle Mis. 121 e 123 Az. 3, si sottolinea la necessità del rispetto della demarcazione tra PSR e OCM, così come riportato nel PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte al cap. 5.2.4.

FILIERE ARTIGIANALI:

- a) Filiera della lavorazione del legno per la realizzazione di produzioni legate all'artigianato minore.
- b) Filiera della lavorazione della ceramica e del gres, del vetro, del ferro.
- c) Filiera dell'edilizia tradizionale, con riferimento alle imprese di servizio (addetti alla manutenzione del verde e operatori forestali, falegnameria, muratori, idraulici, fabbri, elettricisti, decoratori, restauratori) che operano utilizzando materiali e tecniche riferibili al Manuale per il recupero ed il restauro architettonico e del Manuale del paesaggio realizzati dal GAL, il primo dei quali già recepito nei Regolamenti edilizi comunali.

Le Filiere agroalimentari e artigianali saranno sostenute dando priorità alle candidature delle singole aziende beneficiarie che hanno conseguito il marchio Eccellenza artigiana secondo quanto disposto dal Testo Unico per l'artigianato (L.R. 1/2009) e il regolamento recante "Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana" e le aziende che producono e/o utilizzano materiali di prima scelta secondo i relativi Disciplinari di produzione ad oggi disponibili, approvati dalla Regione Piemonte e relativi ai Settori Alimentare e Manifatturiero.

La priorità sarà data in misura minore anche alle singole candidature delle imprese che abbiano già attivato, all'atto della presentazione della domanda di contributo, la procedura finalizzata all'acquisizione del marchio Eccellenza Artigiana e il cui iter non sia ancora concluso.

Inoltre, per ciascuna filiera sono stati individuati i contenuti prioritari degli accordi tra operatori che dovranno contenere l'impegno concreto di ciascuno a vantaggio della costruzione delle filiere.

In modo particolare:

- gli accordi stipulati nell'ambito delle filiera agroalimentari dovranno fare riferimento alle seguenti finalità:

- integrazione tra la fase di produzione delle materie prime e la fase di trasformazione delle stesse;
- strutturazione di modalità di valorizzazione, di distribuzione, di commercializzazione dei prodotti freschi, lavorati, trasformati nell'area GAL al fine di contribuire a connotare e rafforzare il sistema di accoglienza turistica attraverso l'articolazione di un paniere di prodotti di qualità;
- sviluppo di modalità di valorizzazione e di promozione dei prodotti in aree esterne al territorio del GAL.

- gli accordi stipulati nell'ambito delle filiera artigianali dovranno fare riferimento alle seguenti finalità:

- strutturazione di legami tra le imprese dell'area GAL e/o tra queste e imprese esterne per diffondere le conoscenze, per valorizzare e commercializzare i prodotti dell'artigianato locale;
- sviluppo di modalità di collaborazione trasversale o verticale stabile tra le imprese riferibili all'artigianato di servizio per applicare in modo coerente e diffuso i contenuti dei Manuali operativi del GAL in ambito architettonico e paesaggistico;
- sviluppo di caratteristiche organizzative e produttive propedeutiche al conseguimento dell'Eccellenza artigiana o finalizzate al mantenimento della stessa laddove già conseguita.

Gli accordi sottoscritti nell'ambito di ciascuna filiera dovranno coinvolgere obbligatoriamente almeno due operatori economici attivi ed almeno due fasi della filiera stessa interessata.

Si segnala che il GAL attiverà specifici corsi di formazione connessi alle filiere sostenute con il presente bando mediante l'emissione di specifici bandi attivati nell'ambito delle Misure 111 e 331 del PSL.

Articolo 4 - Condizioni di ammissibilità e requisiti generali, valutazione del progetto di filiera

1. Le imprese possono presentare domanda di finanziamento a valere su una o più misure attivate dal presente bando, scelta in base alle tipologie di beneficiari e di spese ammissibili indicate nelle specifiche di ogni singola misura/azione.

Si precisa che con il modulo della domanda dovrà essere presentato un progetto per ciascuna filiera redatto secondo lo schema allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento.

La partecipazione al bando da parte di ciascun soggetto richiedente è subordinata :

- a. alla sottoscrizione dell'accordo tra tutti gli operatori di filiera che intendono presentare domanda di contributo;

- b. alla dimostrazione del raggiungimento di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa attraverso la realizzazione del progetto di filiera;
- c. di rispetto da parte di ciascun richiedente delle specifiche condizioni previste dalla misura finanziata di riferimento.

Si precisa che in parallelo sono tenuti a sottoscrivere l'accordo di filiera anche quegli imprenditori che intendono sostenere la filiera senza presentare uno specifico progetto di intervento con relativa domanda di contributo a favore della propria azienda. In tal caso l'imprenditore assume un ruolo di supporto alla filiera e l'impresa può avere sede legale esterna all'area GAL. La denominazione e le caratteristiche dell'impresa devono essere inserite, come nel caso dei richiedenti contributo, anche nella domanda on-line, senza tuttavia ulteriori aggravii formali.

2. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi per la realizzazione di progetti di filiera (Schema tipo in Allegato A1) con lo scopo di:
 - rafforzare l'integrazione tra le diverse fasi della filiera;
 - favorire un rapporto più diretto tra produttori agricoli/artigiani ed utilizzatori finali dei prodotti (commercianti, ristoratori, albergatori e consumatori);
 - raggiungere obiettivi comuni definiti nell'accordo come per es. la certificazione di qualità, la tracciabilità di filiera, l'innovazione dei processi produttivi o dei prodotti;
 - stipulare nuovi accordi di commercializzazione ;
 - stipulare nuovi accordi che riguardano fornitura di servizi tra i diversi operatori della filiera.
3. I progetti dovranno essere caratterizzati da un insieme correlato di domande di finanziamento (almeno due) proposte da aziende/imprese, operanti in una o più fasi delle filiere (produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), le quali dovranno stipulare accordi duraturi, capaci di definire modalità di cooperazione certe e costanti nel tempo tra le imprese che li sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, ottenimento della certificazione di qualità o della tracciabilità di filiera, scambi di servizi tra operatori ecc.). L'accordo per essere ammissibile deve riguardare almeno due fasi della filiera.
4. I progetti di filiera possono inserirsi in vari contesti come quello della vendita diretta nell'ambito di mercati all'aperto o in locali appositamente attrezzati, all'interno di accordi fra produttori e commercianti, ristoratori, albergatori o cooperative di consumo. Ciò permetterà di avvicinare sia il consumatore locale sia il turista in modo consapevole ai prodotti della zona, creando un rapporto più stretto dei produttori con gli utilizzatori più attenti e sensibili e consentendo, contemporaneamente, una migliore conoscenza dei prodotti e di chi li produce.
Il sostegno è accordato agli investimenti promossi da soggetti di cui sia provato l'inserimento in una delle filiere produttive descritte in precedenza, anche per la realizzazione di prodotti finiti che siano il risultato della trasformazione di prodotti agricoli e/o delle foreste.
5. Gli accordi di filiera proposti a fondamento dei progetti di filiera di cui all'art.3 dovranno:
 - a) essere **redatti in forma scritta e, se pertinente, registrati in caso d'uso**¹ secondo lo schema di accordo di filiera allegato ai moduli di domanda di ogni singola misura della linea d'intervento (Allegato A2). Le eventuali spese inerenti la registrazione saranno a carico dei destinatari ultimi del contributo;
6. Con riferimento al numero di domande necessarie per la formulazione di un progetto di filiera, queste devono essere proposte da **imprese indipendenti** l'una dall'altra. Sono considerate indipendenti, ai fini del presente bando:

¹ Gli atti da registrare "In caso d'uso" sono quegli atti che devono essere registrati solo quando vengono esposti presso le cancellerie giudiziarie per l'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti territoriali e i rispettivi organi di controllo.

- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% da altra impresa inserita nello stesso progetto integrato,
- le imprese non partecipate in misura superiore al 25% o da persone fisiche o giuridiche che partecipano in misura analoga ad altra impresa inserita nello stesso progetto integrato.

Tale percentuale non si applica alle piccole società cooperative a responsabilità limitata.

7. Agli accordi di filiera possono partecipare anche imprese esterne/interne all'area di applicazione di cui all'articolo 5, che nella stessa non realizzino alcun tipo di investimento; queste non potranno beneficiare di alcun contributo erogabile in applicazione del presente bando, ma la loro partecipazione all'accordo sarà valutata positivamente al fine esclusivo dell'assegnazione dei punteggi di merito di cui al successivo punto 11. In ogni caso almeno due imprese che aderiscono all'accordo di filiera devono presentare domanda di finanziamento sul presente bando.
8. Qualora, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto di filiera rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto nel suo complesso risulti ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata.

Per conservare l'ammissibilità al finanziamento è necessario rispettare i seguenti criteri:

- mantenere almeno due contraenti,
- almeno il 50% del valore dell'investimento proposto,
- il rispetto delle finalità del progetto.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti.

In caso, invece, di risposta negativa, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inseriscano nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante. (Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportarsi alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

9. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Il GAL, in ogni modo, non assume alcuna responsabilità per i danni che possano derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera per l'inadempienza di uno di essi.
10. La rinuncia senza giusta causa può essere motivo di esclusione dai prossimi bandi emanati dal GAL.
11. I progetti di filiera saranno valutati in base alla griglia di valutazione qui sotto riportata e il punteggio ottenuto sarà parte integrante del punteggio di ciascuna domanda singola di finanziamento presentata da coloro che hanno sottoscritto l'accordo di filiera:

PARAMETRO PUNTEGGIO MASSIMO	DESCRIZIONE	Punteggio max
a. Ricadute in ambito di filiera agroalimentare (massimo 5 punti)	Con l'intervento proposto la singola azienda o le aziende partecipanti all'accordo di filiera operano all'interno delle seguenti cinque macro-fasi della filiera: 1) Produzione materia prima 2) Prima trasformazione e condizionamento semilavorato 3) Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito 4) Distribuzione e commercializzazione 5) Ristorazione	1 punti per ogni macro-fase della filiera

b. Ricadute in ambito di filiera Artigianale (massimo 6 punti)	Con l'intervento proposto la singola azienda o le aziende partecipanti all'accordo di filiera operano all'interno delle seguenti tre macro-fasi della filiera: 1) Produzione materia prima 2) Trasformazione, condizionamento e confezionamento del prodotto finito 3) Distribuzione e commercializzazione del prodotto e/o del servizio	2 punti per ogni macro-fase della filiera
c. Tipologia di accordo (massimo 4 punti)	L'accordo che lega i partecipanti al progetto integrato riguarda 3 fasi della filiera	4 punti
d. Stabilità dell'accordo (massimo 2 punti)	Oltre il 50% delle imprese partecipanti al progetto integrato si sono formalmente costituite, in data successiva alla pubblicazione del presente bando, in consorzio o società consortile, anche in forma cooperativa e/o di secondo grado	2 punti
	Oltre il 50% delle imprese partecipanti al progetto integrato sono formalmente costituite in associazione temporanea d'imprese e/o dispongono di specifici contratti di fornitura di prodotti	1 punto
e. Numero di imprese coinvolte nell'accordo (massimo 4 punti)	Numero dei soggetti sottoscrittori dell'accordo a base del progetto integrato (purché la loro partecipazione all'accordo sia stata giudicata rilevante da parte della Commissione Istruttoria)	
	n. 3 soggetti	1 punto
	n. 4 soggetti	2 punti
	n. 5 soggetti	3 punti
	Più di 5 soggetti	4 punti
f. Rintracciabilità di filiera (massimo 2 punti)	Con riferimento alla filiera per cui è presentata la domanda, l'azienda/impresa ha adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" - ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione (ad es. SINCERT in Italia) – definita dal Reg. CE 178/2002 come <i>la possibilità di ricostruire e seguire il processo di un alimento, mangime, animale destinato alla produzione alimentare o sostanza che entra a far parte di un alimento o mangime attraverso tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.</i> Gli operatori devono pertanto individuare chi abbia fornito loro un alimento o mangime e produrre sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti, etichettatura o identificazione per agevolare la rintracciabilità.	2 punti
g. Ricadute ambientali (massimo 1 punto)	L'intervento è realizzato da aziende/imprese dotate di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel)	Nessuna impresa della filiera: 0 punti Almeno il 30% delle imprese della filiera: 1 punto

	L'intervento è realizzato da aziende/imprese che hanno avviato, in termini dimostrabili, un processo di certificazione a valenza ambientale (ISO 14000, EMAS, Ecolabel), pur non avendo ancora concluso la procedura per ottenere il relativo riconoscimento	Nessuna impresa della filiera: 0 punti Almeno il 30% delle imprese della filiera: 1 punto
	L'intervento manifesta conseguenze positive sulla qualità ambientale in base all'adesione a programmi ecocompatibili (produzione biologica)	Nessuna impresa della filiera: 0 punti Almeno il 30% delle imprese della filiera è riferibile a produzione biologica: 1 punto

Il massimo punteggio attribuibile alla filiera agroalimentare è pari a **18 punti**.

Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera agroalimentare che non raggiungano almeno il **punteggio minimo di 10 punti**.

Il massimo punteggio attribuibile alla filiera artigianale è pari a **17 punti**.

Non saranno considerati ammissibili a contributo i progetti di filiera artigianale che non raggiungano almeno il **punteggio minimo di 9 punti**.

L'inammissibilità del progetto di filiera comporterà la conseguente inammissibilità di tutte le domande inserite nel progetto stesso.

Articolo 5 - Area di applicazione

Gli investimenti ammessi a finanziamento devono essere localizzati sul territorio del G.A.L. e segnatamente nei seguenti Comuni:

Entracque, Valdieri, Roaschia, Roccavione, Robilante, Limone Piemonte, Vernante, Boves, Peveragno, Chiusa di Pesio, Pianfei.

II PARTE – INDICAZIONI RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE**MISURA 121 AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE****Articolo 6 - Obiettivi della misura**

Come evidenziato nel PSL, la presente Misura è così caratterizzata:

OBIETTIVI DELLA MISURA	- Consolidare i risultati ottenuti nell'area GAL con le passate programmazioni Leader, in un'ottica di complementarietà e integrazione, sostenendo innovazioni di processo e di prodotto nelle aziende agricole; - Creare le premesse per consentire la trasformazione e la commercializzazione di quantità significative e costanti di prodotti all'interno dei circuiti turistici; - Creare occasioni di sviluppo e di incremento di reddito per le imprese locali; - Raccordare le proposte delle imprese con altre iniziative extra-Leader in corso di realizzazione nell'area GAL (PISL, PIT Marittime Mercantour, PIT Tourval, PSR extra asse IV,...).
COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, COLLEGAMENTO CON IL TEMA UNIFICANTE DEL PSL	- Sostenere le filiere intersettoriali per consolidare le relazioni tra le imprese e potenziare l'offerta integrata dell'area GAL; - Migliorare le produzioni in termini di qualità e di costanza per consentire la trasformazione in loco e creare valore aggiunto per le imprese; - Migliorare l'accoglienza turistica nell'area GAL grazie all'arricchimento dell'offerta con prodotti del territorio in stretto collegamento con la Linea di intervento I e con il Tema unificante del PSL.

Articolo 7 - Beneficiari

1. Sono beneficiari del presente bando, ai sensi della Misura 121, gli imprenditori agricoli professionali titolari di aziende agricole, in forma singola o in forma associata, che operano nell'ambito delle seguenti

FILIERE AGROALIMENTARI:

Le filiere agroalimentari riguardanti interventi riferibili alle Mis. 121 e Mis. 123 Az. 3 devono riguardare esclusivamente gli investimenti che trattino come prodotto iniziale e come prodotto finale prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, allegato al bando.

a) Filiera lattiero-casearia, con riferimento al latte bovino, ovicaprino ed equino trasformato in area GAL, con priorità nei confronti di chi adotta sistemi di tracciabilità ed alta qualità.

b) Filiera carne, con riferimento ai settori bovino, ovicaprino, con priorità per le razze bovine locali (Piemontese, Barà-Pustertaler) e le razze ovicaprine locali (Frabosana-Roaschina, Sambucana, delle Langhe, Roccaverano) ed i capi nati e allevati in Piemonte.

c) Filiera ortofrutta, con riferimento a fragola e piccoli frutti (lampone, mirtillo, uvaspina, mora di rovo, ribes, fragolina di bosco), mela, pera, susina, alle orticole (fagiolo, pisello, zucca, zucchini, ortaggi da foglia, insalate, cipolla e porro, cavolo e cavolfiore, carota, peperone di Cuneo), alla castagna, con priorità per chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata, alla patata di montagna con priorità per le imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici.

d) Filiera salutistica legata ai prodotti dell'alveare e alle erbe officinali (esclusi gli olii essenziali e i prodotti assimilabili ai prodotti farmaceutici), relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL.

e) Filiera cerealicola (graminacee e non, quali grano tenero, farro, segale, grano saraceno, orzo, mais di varietà tradizionali e non ibride e mais otto file), con riferimento all'attività molitoria per la produzione delle farine per l'alimentazione umana.

Relativamente agli interventi nelle filiere ortofrutta e salutistica inseriti nelle Mis. 121 e 123 Az. 3, si sottolinea la necessità del rispetto della demarcazione tra PSR e OCM, così come riportato nel PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte al cap. 5.2.4.

Per "aziende agricole", ai fini della concessione degli interventi di sostegno di cui alla presente Misura, si intendono entità a carattere professionistico ed imprenditoriale che producono per la commercializzazione (senza distinzione tra aziende condotte da persone fisiche e aziende condotte da persone diverse da quelle fisiche), in regola con i necessari adempimenti di legge, consistenti nel possesso di partita IVA valida per il settore agricolo e (salvo che per le aziende esentate ai sensi delle vigenti norme di legge) di iscrizione alla CCIAA.

L'azienda viene identificata dal C.U.A.A. - codice fiscale aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1.12.1999, e in subordine dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.

Il richiedente (oppure la persona designata alla direzione della attività agricola) dovrà essere in possesso di conoscenze e competenze professionali adeguate già al momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti e fino al termine del vincolo di destinazione degli investimenti finanziati.

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto segue:

Il requisito di capacità professionale è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno 3 anni di attività agricola già svolta, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'Inps per la previdenza agricola (in qualità di titolare o coadiuvante di azienda agricola oppure di salariato agricolo, di cui alla legge 8.8.1972, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni);
- possesso del titolo di studio di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, di diploma di scuola media superiore di carattere agrario ovvero di istituto professionale agrario o di altre scuole ad indirizzo agrario o forestale;
- frequenza con esito positivo di corsi di formazione organizzati appositamente. In mancanza delle condizioni sopra indicate la capacità professionale viene accertata dalla apposita Commissione provinciale capacità professionale istituita dalla Regione (composta da funzionari degli Uffici dell'agricoltura delle Province e da rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole).

Articolo 8 - Tipologia investimenti ammissibili

Sono ammessi a finanziamento:

- interventi finalizzati all'innovazione di prodotto e/o di processo;
- iniziative finalizzate alla lavorazione/trasformazione e commercializzazione diretta di prodotti aziendali (anche all'interno di strutture allestite utilizzate da più imprese) e all'incremento delle opportunità di reddito;
- iniziative finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza e della qualità dei prodotti nonché all'implementazione di sistemi di tracciabilità e di certificazione delle produzioni;

Articolo 9 - Spese ammissibili

La domanda di sostegno può prevedere uno o più investimenti di natura edilizia / fondiaria e / o agraria.

1) Sono ammissibili i seguenti investimenti, alle condizioni di seguito precisate:

- a) investimenti materiali (realizzazione di opere - effettuazione di acquisti):

- di natura fondiaria (sistemazioni idraulico - agrarie, impianti irrigui, drenaggi, impianto colture pluriennali, viabilità aziendale, spianamenti, terrazzamenti e simili),
- di natura edilizia (costruzione, ristrutturazione, riattamento di fabbricati rurali);
- acquisto di attrezzature fisse e macchinari;
- acquisto di strumentazioni di controllo e di apparecchiature informatiche e dei relativi programmi, particolarmente se inseriti in interventi relativi al controllo della qualità dei prodotti.
- acquisto di terreni agricoli e spese connesse (spese notarili, ecc.), fino ad un massimo del 10% della spesa complessiva ammessa, qualora funzionale alla realizzazione dell'ammodernamento della azienda agricola e sussidiario ad altri investimenti.

I macchinari e le attrezzature fisse (stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti fondiari.

I macchinari e le attrezzature non fisse (cioè non stabilmente ancorate) rientrano tra gli investimenti agrari.

- b) investimenti immateriali direttamente connessi agli investimenti materiali (spese di certificazione o iscrizione/registrazione, spese per consulenze, studi di fattibilità, spese per acquisizione di licenze e brevetti, spese di progettazione, spese generali e tecniche, con le modalità ed i limiti indicati nel Programma di Sviluppo Rurale e nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale).

Gli interventi richiesti ai sensi della Misura 121 saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle disposizioni in materia di tutela ambientale e paesaggistica emanate dalle Autorità specificamente competenti in tali materie.

Gli interventi ricadenti in aree specificamente tutelate e/o vincolate (ad esempio aree vulnerabili da nitrati, aree protette, aree "Natura 2000", ecc.) saranno ammessi al sostegno solamente se conformi alle specifiche disposizioni adottate per tali aree.

Articolo 10 - Spese non ammissibili

Sono esclusi :

- l'acquisto di fabbricati e strutture esistenti;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature usati;
- l'esecuzione di interventi relativi a case di abitazione.
- l'acquisto di veicoli stradali, tranne che per le deroghe ed eccezioni di seguito specificate;
- l'acquisto di bestiame e piante, come precisato nella Misura 121;
- l'acquisto di trattori agricoli e mietitrebbiatrici
- acquisto di attrezzature per il nomadismo delle api
- IVA, per tutti i soggetti che possono recuperarla.

Articolo 11 - Limiti di spese e deroghe

Con riferimento agli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 7 per ogni domanda di contributo sono definiti i seguenti limiti di spesa:

- spesa minima ammissibile pari a €10.000,00
- spesa massima ammissibile pari a € 100.000,00.

Sono ammesse le seguenti deroghe:

- a) per macchine ed attrezzature mobili (compresi i veicoli stradali) la spesa massima che può essere ammessa per l'acquisto è la seguente:

per le aziende agricole singole:

- al massimo 60.000 € in totale per ogni domanda di sostegno;
- al massimo 100.000 € in totale per il periodo 2007-2013.

Resta comunque valido quanto indicato a proposito degli investimenti di sostituzione, per cui non è ammissibile l'acquisto di macchine finalizzate semplicemente a sostituire macchine esistenti senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 % (in termini economici e/o in termini fisici e con possibilità di valutare l'aumento della capacità di produzione a livello di singola macchina oppure a livello complessivo di domanda) o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.

Per quanto riguarda in particolare i veicoli stradali è ammesso esclusivamente l'acquisto di:

- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
- furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
- autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti e con portata minima di 1500 Kg.

Si precisa che l'acquisto di veicoli stradali è comunque ammissibile esclusivamente qualora l'orientamento produttivo aziendale lo richieda e deve essere dimensionato alle esigenze aziendali e del progetto di filiera.

b) Capannoni ricovero scorte / macchine / attrezzi:

Essendo necessario rispettare la regola generale della Misura per cui un intervento è ammissibile solamente se permette di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima (riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale) sono ammessi eventuali interventi di ristrutturazione o ampliamento nei limiti di legge di immobili esistenti per la realizzazione di locali per il ricovero e/o l'installazione di scorte / macchine / attrezzature nella misura massima del 30% dell'investimento totale e solo nel caso in cui le opere consentano di raggiungere uno degli obiettivi previsti dalla Misura medesima riferibili al miglioramento del rendimento generale della azienda agricola e/o ad una positiva ricaduta ambientale. In tal caso l'intervento è ammissibile al finanziamento:

- se si tratta di opere necessarie a supporto di altri investimenti di carattere produttivo che permettano di ottenere un miglioramento del rendimento generale della azienda agricola;
- oppure se l'intervento di ristrutturazione / adeguamento prevede anche la realizzazione di impianti di utilizzazione dell'energia solare (pannelli fotovoltaici e/o termici, che potranno essere finanziati ai sensi delle Misure 121 o 311 alle condizioni proprie di tali interventi, oppure realizzati in autofinanziamento) che permettano di ottenere una positiva ricaduta ambientale.

Articolo 12 - Disposizioni specifiche per gli interventi relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole

1. Il prodotto agricolo di base oggetto di attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dovrà essere per almeno due terzi di provenienza aziendale e pertanto la quantità totale di prodotto agricolo di base che può essere avviato alle citate attività potrà essere composta da due terzi di prodotto aziendale e al massimo da un terzo di prodotto acquistato.

2. Gli investimenti relativi ad attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti svolte dalle aziende agricole potranno essere ammessi solamente se dimensionati per tale quantità totale.

3. Alle aziende agricole che al 1.01.2007 risultavano associate ad infrastrutture cooperative (o ad altre forme associative) per attività di conservazione, manipolazione, lavorazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti (o fanno comunque capo a strutture di tale

genere per dette attività) non potrà essere finanziata la realizzazione di interventi che rappresentino un duplicato dei servizi offerti dalle infrastrutture associate stesse.

Il finanziamento è invece possibile qualora la forma cooperativa / associativa dia il proprio consenso alla realizzazione dell'intervento da parte del socio.

Articolo 13 - Agevolazioni previste e risorse finanziarie

1. Le percentuali di contributo in conto capitale sulla spesa ammessa sono così definite:

Fascia altimetrica in cui ricade l'intervento	Richiedenti giovani		Altri richiedenti	
	Interventi fondiari	Interventi agrari	Interventi fondiari	Interventi agrari
Montagna	60%	40%	50%	35%
Collina	50%	35%	40%	30%
Pianura	40%	30%	35%	25%

Ai fini del riconoscimento della qualifica di "giovane" per la concessione delle percentuali di contributo maggiorate si intendono esclusivamente i giovani che al momento della presentazione della domanda hanno meno di 40 anni e che si insediano conformemente alla misura 112 del PSR.

Gli aiuti vengono corrisposti sotto forma di contributi in conto capitale calcolati in percentuale sulla spesa ammessa.

Il volume massimo di investimenti finanziabili complessivamente per il periodo 2007-2013 ad ogni azienda richiedente è pari a (espresso in termini di spesa ammissibile, su cui viene calcolato il contributo corrispondente):

- 400.000 euro per aziende singole di dimensione fino a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 800.000 euro per aziende singole di dimensione superiore a 1,5 ULU (per ULU = 230 giornate lavorative convenzionali di 8 ore per anno);
- 1.200.000 per aziende cooperative o per domande presentate congiuntamente da più aziende agricole.

Con i singoli bandi viene precisato il limite di spesa massima per le domande presentate ai sensi del bando stesso.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è di 10.000,00 €; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.

2. Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL relativamente alla presente Mis. 121 sono indicate nello schema seguente.

Piano Finanziario Mis. 121							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento nel territorio del GAL							
	Costo Totale	Spesa pubblica (media)				Cofinanziamento locale (media)	
		Totale		di cui FEASR			
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica	Euro	%
Limiti di investimento totale e di contributo	360.000,00	180.000,00	50	79.200,00	44	180.000,00	50

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 14 - Requisiti di ammissibilità

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 e dall'art. 7 del presente bando e a seguito della decisione di approvazione (C 2012) 2248 del 30 marzo 2012, sussistono le condizioni specifiche di ammissibilità di seguito richiamate:

- gli investimenti materiali e/o immateriali devono essere conformi alla norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- l'imprenditore richiedente deve possedere conoscenze e competenze professionali adeguate.

A. Le norme comunitarie applicabili all'investimento sono le seguenti:

Oggetto	Norma comunitaria	Recepimento nazionale
Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria	Dir. 86/113/CEE e successive modifiche ed integrazioni	DPR 24 maggio 1988 n. 233
Norme minime per la protezione dei vitelli	Dir. 91/629/CEE e successive modifiche ed integrazioni	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 533 mod. Con D.L.vo 331/98
Norme minime per la protezione dei suini	Dir. 91/630/CEE	D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 534
Norme sulla protezione degli animali negli allevamenti	Dir. 98/58/CE	
Norme sulla protezione degli animali durante il trasporto	Dir. 95/29/CE	D.L.vo 20 ottobre 1998 n. 388
Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali	Dir. 96/22/CE Dir. 2003/74/CE	Dec. Dirigenziale Ministero Salute del 14.10.2004 D.lgs 158/2006
Produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte	Dir.ve 92/46/CEE e 92/47/CEE	DPR 54/97
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR 559/92
Acquisto ed impiego prodotti fitosanitari	Dir 91/414 e succ. mod.	DPR 1255/68 e succ. mod. D.lgs n. 194/95 DPR n.290/2001 DM Salute 9.08.2002 DM Salute 27.08.2004
Residui negli alimenti	Dir. 96/23 CE	

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica	Direttiva 92/43	DPR n. 357 del 8/9/97 DPR n. 120/2003
Direttiva comunitaria concernente la conservazione degli uccelli selvatici	Dir 79/409 CE	Legge 157/1992 DPR 357/ 97 DPR 120/2003
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir 91/676/CEE	D.lgs n. 152/2006
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento	Dir 96/61/CE	D.lgs 59/2005
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278 CEE	D.lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156 CEE Dir 91/689 CEE Dir 94/62 CEE	D.lgs 22/97 D.lgs 389/97 D.lgs 173/98 Legge 426/98
Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro	89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE	Legge 19 febbraio 1992, n. 142 legge 22 febbraio 1994, n. 146 D.lgs 626/1994

B. Per quanto riguarda le conoscenze e competenze professionali adeguate possedute dall'imprenditore richiedente, si precisa quanto segue:

Le “conoscenze e competenze professionali adeguate” dovranno essere possedute dall'imprenditore oppure dalla persona designata alla direzione della attività agricola, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Per l'accertamento della capacità professionale vale quanto indicato nei requisiti dei beneficiari della presente misura.

C. Nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate.

Inoltre, dal momento della presentazione della domanda di sostegno agli investimenti fino al termine del vincolo di destinazione delle opere finanziate vi dovrà essere una persona designata alla direzione della attività agricola in possesso delle “conoscenze e competenze professionali adeguate”, come definite nei requisiti dei beneficiari della presente misura.

In ogni caso tutte le imprese:

1. devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
2. devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
3. devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e di benessere degli animali;
4. devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca;
5. devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
6. devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
7. devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;

8. non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
9. devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
10. devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
11. devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori.

Articolo 15 - Interventi realizzati con prestazioni lavorative volontarie dell'imprenditore e dei suoi familiari (cosiddetti "lavori in economia")

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari, finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale, nel rispetto delle precisazioni e limitazioni seguenti:

- ai sensi della Misura 121 i beneficiari dovranno in modo esplicito indicare preventivamente nella domanda presentata all'Ufficio istruttore l'eventuale ricorso a prestazioni lavorative volontarie per la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio istruttore stesso; si precisa che tale "autorizzazione" è da intendere esclusivamente nel senso di "nulla osta ai fini della possibilità di ammissione al sostegno" e non sostituisce né supera altre autorizzazioni alla realizzazione che debbano essere conseguite ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro;
- in fase di accertamento finale ("collaudo") i lavori di tipo edilizio eseguiti facendo ricorso a prestazioni lavorative volontarie potranno essere riconosciuti ai fini dell'ammissione al finanziamento solamente a seguito della presentazione di dettagliata relazione del direttore dei lavori che attesti altresì che detti lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riferimento alle normative in materia di edilizia, di impiantistica e di sicurezza sul lavoro.
- la possibilità di realizzazione diretta con prestazioni lavorative volontarie non retribuite dell'imprenditore agricolo e dei suoi familiari riguarda solo modesti interventi di caratteristiche non complesse, con esclusione di interventi che richiedano competenza tecniche particolari, quali ad esempio la realizzazione di opere in conglomerato cementizio armato o di impianti elettrici.
- dovranno comunque essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

Tenuto conto che deve essere rispettato il disposto dell'art. 54 paragrafo 2 del Reg. CE 1974/2006 ("La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata"), le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento dovranno essere pari ad almeno il 27% della spesa relativa all'intervento stesso.

- la quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura; i prezzi unitari delle opere indicate in tale prezzario sono state ricavate da una analisi prezzi che tiene conto sia dell'incidenza dei materiali che della manodopera, per cui deducendo il valore del materiale ricavato dalle relative fatture, tale prezzario è idoneo a quantificare l'apporto di manodopera.

Articolo 16 - Criteri di priorità, di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere sulla presente Mis. 121 del bando.

2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera come definito al precedente art. 4, comma 12 del bando e alla relativa griglia di valutazione ivi contenuta;

- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale di cui al seguente comma 3;
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di filiera di cui al seguente comma 4.
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale di cui al seguente comma 5.

Al termine della valutazione di merito, le domande saranno inserite in graduatoria sulla base del punteggio di priorità complessivo attribuito.

Saranno ritenuti prioritari i progetti collegati alle iniziative connesse alla realizzazione del PIT Marittime Mercantour e del PIT Tourval.

3. Priorità di tipo generale (massimo punti 14):

Legale rappresentante giovane di età inferiore a 40 anni	Punti 4
Interventi realizzati da aziende che effettuano produzioni biologiche e/o produzioni di qualità riconosciute ai sensi delle normative comunitarie (per una PLV da produzioni biologiche e/o produzioni di qualità pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 3
Interventi che si integrano in modo evidente con le iniziative connesse alla realizzazione nell'area GAL del PIT Marittime Mercantour e del PIT Tourval. (massimo 3 punti)	Punti da 0 a 3 0 – nessuna evidente integrazione 1 – integrazione parziale 2 – integrazione evidente 3 – integrazione evidente e completa
Legale rappresentante donna	Punti 4

4. Priorità di filiera (massimo punti 2):

filiere e produzioni a priorità elevata: - filiera orto-frutta - filiera lattiero-casearia - filiera cerealicola - filiera salutistica (massimo 2 punti)	Punti 2
filiere e produzioni a priorità minore: - filiera carni	Punti 1

5. Priorità relativa alla qualità del progetto (con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A1 al modello di domanda) (massimo punti 43):

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (dimostrata dal richiedente attraverso la conoscenza e la descrizione articolata delle caratteristiche della programmazione regionale contenuta nel PSR ed in particolare del PSL del GAL e della articolazione di quest'ultimo con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 3 Bassa: Punti 0
---	---

Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica dell'impresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione testuale, fotografica, tecnico-economica con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Progetto comprendente interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : a. miglioramento della sicurezza sul lavoro; b. risparmio idrico; c. miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata) (massimo 17 punti)	a. punti 6 b. punti 4 c. punti 7
Interventi relativi ad allevamenti di razze locali (per una PLV dell'allevamento di razze locali pari minimo al 50% della PLV totale aziendale)	Punti 3
Interventi relativi alla valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli di varietà locali lavorati e trasformati e, nel caso della patata di montagna, interventi realizzati da imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici	Punti 3
Capacità del progetto di migliorare il livello di redditività del processo produttivo nell'ambito dell'impresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche socio-economiche attuali dell'azienda e delle previsioni di implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)	Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Coerenza degli aspetti realizzativi e gestionali concernenti l'intervento proposto (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche strutturali dell'azienda, dell'evoluzione nel tempo dell'indirizzo aziendale, dei processi produttivi e gestionali in atto e delle previsioni di innovazione/implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)	Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0

6. Non saranno ammissibili le domande che non raggiungono almeno il punteggio minimo di **punti 22** (da sommare al punteggio conseguito dal Progetto di filiera).
Il punteggio massimo ottenibile è pari a **59 punti**.

7. A parità di punteggio avrà validità l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

Articolo 17 - Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea) compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:
 - Allegato A1 - Schema di progetto di filiera
 - Allegato A2 - Accordo di filiera
 - Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione
 - Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

- 2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per quanto di competenza relativa a:
 - iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio con attestazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
 - *(per le imprese cooperative)* avvenuta revisione cooperativa con indicazione della data di revisione ultima.
 - dimensione d'impresa con riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno indicare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

 - registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004.
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 (per quanto di competenza) relativa a:
 - Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante
 - Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 5) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - SCIA o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire.
- 6) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati da tecnico abilitato).
- 7) Computo metrico estimativo delle opere edili previste. Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il Prezzario vigente di riferimento per il settore AGRICOLTURA approvato dalla Regione Piemonte.

Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta.

- 8) Tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- 9) Tre preventivi di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura non indicati sul prezzario.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica

relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica

9. Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti precedenti che evidenzino il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Il Quadro di raffronto dovrà essere predisposto utilizzando il fac-simile allegato.
10. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
11. Ulteriore documentazione ritenuta utile dal proponente.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta la non ammissibilità della domanda di contributo.

MISURA 123 Az. 3 - “Sviluppo delle microimprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”

Articolo 18 - Obiettivi della misura

Come evidenziato nel PSL, la presente Misura è così caratterizzata:

OBIETTIVI DELLA MISURA	- Consolidare i risultati ottenuti nell'area GAL con le passate programmazioni Leader, in un'ottica di complementarità e integrazione, sollecitando un ulteriore passo per incentivare progetti innovativi in grado di creare valore aggiunto alle produzioni aziendali tradizionali, a prolungarne la durata attraverso la conservazione/trasformazione e a consentirne una più facile e continuativa distribuzione commerciale nell'arco dell'anno; - Migliorare la dotazione tecnica delle aziende permettendo l'incremento dell'efficienza dei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di qualità favorendo l'integrazione tra i diversi comparti produttivi locali e la ricerca di nuovi sbocchi di mercato da affiancare ai canali tradizionali; - Rafforzare l'anello intermedio della filiera per favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati all'interno di circuiti turistici; - Raccordare le proposte delle imprese con altre iniziative extra-Leader in corso di realizzazione nell'area GAL (PISL, PIT Marittime Mercantour, PIT Tourval, PSR extra asse IV,...).
COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, COLLEGAMENTO CON IL TEMA UNIFICANTE DEL PSL	- Favorire l'impiego di produzioni di qualità nelle aziende locali di trasformazione per permettere la creazione di valore aggiunto nella zona di produzione; - Migliorare l'accoglienza turistica nell'area GAL grazie all'arricchimento dell'offerta con prodotti trasformati originali in grado di evocare le peculiarità del territorio in stretto collegamento con la Linea di intervento I e con il Tema unificante del PSL.

Articolo 19 - Beneficiari

Sono beneficiari della presente Misura 123 az. 3 le microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al “registro delle imprese”. Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati², e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro³.

Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle filiere produttive di seguito elencate:

² Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

³ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

FILIERE AGROALIMENTARI:

Le filiere agroalimentari riguardanti interventi riferibili alle Mis. 121 e Mis. 123 Az. 3 devono riguardare esclusivamente gli investimenti che trattino come prodotto iniziale e come prodotto finale prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, allegato al bando.

- a) Filiera lattiero-casearia, con riferimento al latte bovino, ovicaprino ed equino trasformato in area GAL, con priorità nei confronti di chi adotta sistemi di tracciabilità ed alta qualità.
- b) Filiera carne, con riferimento ai settori bovino, ovicaprino, con priorità per le razze bovine locali (Piemontese, Barà-Pustertaler) e le razze ovicaprine locali (Frabosana-Roaschina, Sambucana, delle Langhe, Roccaverano) ed i capi nati e allevati in Piemonte.
- c) Filiera ortofrutta, con riferimento a fragola e piccoli frutti (lampone, mirtillo, uvaspina, mora di rovo, ribes, fragolina di bosco), mela, pera, susina, alle orticole (fagiolo, pisello, zucca, zucchini, ortaggi da foglia, insalate, cipolla e porro, cavolo e cavolfiore, carota, peperone di Cuneo), alla castagna, con priorità per chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata, alla patata di montagna con priorità per le imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici.
- d) Filiera salutistica legata ai prodotti dell'alveare e alle erbe officinali (esclusi gli oli essenziali e i prodotti assimilabili ai prodotti farmaceutici), relativamente alle aziende che raccolgono, producono e trasformano in area GAL.
- e) Filiera cerealicola (graminacee e non, quali grano tenero, farro, segale, grano saraceno, orzo, mais di varietà tradizionali e non ibride e mais otto file), con riferimento all'attività molitoria per la produzione delle farine per l'alimentazione umana.

Relativamente agli interventi nelle filiere ortofrutta e salutistica inseriti nelle Mis. 121 e 123 Az. 3, si sottolinea la necessità del rispetto della demarcazione tra PSR e OCM, così come riportato nel PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte al cap. 5.2.4.

Nell'ambito delle Filiere agroalimentari sarà data priorità ai progetti coinvolgenti aziende che hanno conseguito il marchio Eccellenza artigiana secondo quanto disposto dal Testo Unico per l'artigianato (L.R. 1/2009) e il regolamento recante "Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana" e le aziende che producono e/o utilizzano materiali di prima scelta secondo i relativi Disciplinari di produzione ad oggi disponibili, approvati dalla Regione Piemonte e relativi ai Settori Alimentare e Manifatturiero.

La priorità sarà data in misura minore anche alle imprese che abbiano già attivato, all'atto della presentazione della domanda di contributo, la procedura finalizzata all'acquisizione del marchio Eccellenza Artigiana e il cui iter non sia ancora concluso.

Le microimprese devono svolgere attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

L'elenco dei prodotti di cui all'Allegato I del trattato è disponibile sul sito www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/interventi_agricoltura/allegato1_TrattatoCE.pdf, oltre che riportato in allegato.

Tutte le operazioni finanziate devono rispettare le eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni al sostegno comunitario previste nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato. Si tenga in ogni caso conto delle limitazioni riportate nella tabella che segue (dedotta dalla Scheda della Mis. 123 del PSR 2007-2013) in cui sono evidenziati i prodotti oggetto del presente bando.

Settori	Prodotti non ammessi	Investimenti non ammessi
Cereali e riso	Amido e prodotti derivati; Pasta; Prodotti da forno;	
Latte vaccino e bufalino e suoi derivati	Butteroil; Lattosio; Caseina e caseinati;	Investimenti proposti da imprese che siano prime acquirenti nei confronti dei produttori di base non in regola col versamento del prelievo supplementare e/o

	Formaggi fusi; Latte UHT.	riferiti ad una capacità produttiva non coperta dai quantitativi di riferimento individuali di cui i produttori di base dispongono.
Latte ovicaprino e suoi derivati		
Vino	Alcol etilico; Acquaviti; Liquori e altre bevande alcoliche.	
Carni bovine		- Investimenti riguardanti impianti con capacità di macellazione inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni suine		- Investimenti riguardanti impianti di macellazione con capacità inferiore a 3.000 t/anno di peso morto. Tale esclusione non si applica: - agli impianti situati nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo; - alle aziende che svolgono anche la seconda trasformazione del prodotto macellato per una percentuale superiore al 50%. - Investimenti per impianti di magazzinaggio destinati essenzialmente a prodotti di intervento. - Investimenti negli impianti di macellazione e/o di trasformazione riguardanti depositi frigoriferi per il magazzinaggio dei prodotti surgelati, se non necessari per il normale funzionamento degli impianti stessi.
Carni ovicaprine, avicuniole, equine, bufaline, selvaggina		Aziende di macellazione di avicoli non inserite in un sistema di filiera facente capo ad un unico operatore.
Uova		
Patate	Fecola e prodotti derivati.	
Florovivaismo		
Miele		
Ortofrutta	Concentrato di pomodoro.	
Piante officinali e medicinali		
Olio di oliva		Investimenti relativi all'estrazione o alla raffinazione dell'olio di sansa. Investimenti relativi a strutture di trasformazione non ubicate nella regione di produzione della materia prima che si intende trasformare.

Per accedere agli aiuti almeno il 60% della materia prima trasformata e commercializzata dall'impresa deve essere di provenienza extra aziendale.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).

Articolo 20 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che consentono alle aziende di trasformazione agroalimentare di integrare la fase produttiva con le attività di produzione primaria e con il processo di commercializzazione, mettendo le aziende poste a monte delle filiere produttive nelle condizioni rispondere adeguatamente alle richieste che provengono dal mercato, secondo quanto previsto al precedente art. 2 comma 7. Vengono pertanto sostenuti investimenti finalizzati:

- all'introduzione di miglioramenti tecnologici e organizzativi;
- alla realizzazione di nuovi prodotti o di nuove forme di presentazione del prodotto (prodotto confezionato, prodotto porzionato, spazi per la vendita dei prodotti anche utilizzati da più aziende in contemporanea);
- al miglioramento complessivo della qualità delle produzioni.

2. In particolare, saranno concessi contributi:

- agli interventi di adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione);
- agli interventi per la conservazione e il confezionamento dei prodotti in funzione del loro trasporto e della loro distribuzione commerciale nell'ambito di circuiti turistici dell'area GAL e in aree esterne.

Articolo 21 - Spese ammissibili

1. Analogamente a quanto previsto dalla misura 123.1 e dal relativo bando della Regione Piemonte, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, alle condizioni di seguito precisate:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi limitatamente all'allestimento dei punti vendita. I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali di modesta entità strettamente connesse all'installazione e al funzionamento dei macchinari e delle attrezzature previste nel progetto e fino ad un massimo del 30% del costo di investimento del singolo progetto inserito nella filiera;
- acquisto di veicoli specializzati per il trasporto di prodotto semilavorato o finito dallo stabilimento di trasformazione e commercializzazione alle imprese di distribuzione, purché si tratti di veicoli direttamente ed esclusivamente destinati al trasporto di tali prodotti, purché tale spesa non incida sul totale della spesa ammessa in percentuale superiore al 20% del singolo progetto inserito nella filiera;
- creazione e allestimento di spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli provenienti esclusivamente dalla trasformazione nella propria azienda con l'obbligo di realizzare altri investimenti produttivi almeno di pari importo;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'Azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 22 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a. spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- b. acquisto di terreni e immobili;
- c. qualsiasi tipo di demolizione, rimozione o smontaggio di opere (comprese le strutture in amianto), manufatti, impianti esistenti ad eccezione delle aperture in breccia;
- d. opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;

- e. acquisto di veicoli non specializzati, di motrici di trasporto;
- f. arredi da ufficio;
- g. acquisto di imballaggi, cassoni, contenitori, barriques ecc. anche se ammortizzabili;
- h. acquisto di attrezzature ammortizzate in un anno e materiali di consumo;
- i. investimenti immateriali, diversi da brevetti e licenze;
- j. indennità versate dai beneficiari a terzi per espropri, frutti pendenti ecc.;
- k. manutenzione di attrezzature e di macchinari;
- l. acquisto ed installazione di attrezzature, macchinari ed impianti usati;
- m. interventi di mero abbellimento anche con l'utilizzo di materiali pregiati, compreso l'allestimento di giardini, spazi verdi;
- n. noleggio di attrezzature e investimenti finanziati con leasing;
- o. investimenti finalizzati alla mera commercializzazione realizzati da beneficiari che svolgono esclusivamente tale attività (acquisto, deposito e vendita dei prodotti);
- p. interventi di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali;
- q. investimenti destinati ad adeguamenti a normative cogenti i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- r. iniziative volte a sostenere progetti di promozione e ricerca;
- s. spese di gestione;
- t. investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).

Articolo 23 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime "de minimis" (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo articolo.
3. Per gli stessi investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 24 - Limiti degli investimenti

Con riferimento agli interventi proposti dai soggetti di cui agli articoli precedenti, per ogni domanda di contributo sono definiti i seguenti limiti di spesa:

- spesa minima ammissibile pari a € 10.000,00
- spesa massima pari a € 100.000,00.

Articolo 25 - Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL relativamente alla presente Mis. 123 az. 3 sono indicate nello schema seguente.

1. Ripartizione risorse finanziarie

Piano Finanziario Mis. 123 az. 3							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento nel territorio del GAL							
	Costo Totale	Spesa pubblica				Cofinanziamento locale	
		Totale		di cui FEASR			
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica	Euro	%
Limiti di investimento totale e di contributo	230.000,00	92.000,00	40	40.480,00	44	138.000,00	60

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 26 - Requisiti di ammissibilità

1. Requisiti specifici di misura: I progetti per i quali è richiesto il contributo devono rispondere a uno o più degli obiettivi specifici della Mis. 123 az. 3 indicati dal PSL del GAL.

In ogni caso tutte le imprese:

1. devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
2. devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
3. devono rispettare i requisiti di legge e la normativa, anche a livello locale, in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali;
4. devono proporre investimenti riguardanti prodotti compresi nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca, in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto del predetto Allegato I;
5. devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
6. devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
7. devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
8. devono garantire una ricaduta positiva sui produttori di base;
9. non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
10. devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
11. devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
12. devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
13. devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".

Il sostegno viene accordato alle imprese che migliorano il rendimento globale dell'azienda qualora l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno una delle seguenti condizioni:

- aumento del fatturato dell'impresa come risultante dal conto economico del bilancio (art. 2425 Codice Civile);
- consolidamento dell'occupazione (numero di addetti risultante alla fine del mese di chiusura dell'operazione non inferiore alla media degli addetti dei due anni precedenti la domanda di finanziamento);
- sviluppo delle attività di commercializzazione (aumento dei canali di vendita dei prodotti, anche attraverso l'e-commerce);
- adozione di sistemi di tracciabilità del prodotto.

Si considera raggiunto l'obiettivo qualora, in riferimento ad uno degli indici riportati, sia dimostrata una differenza positiva tra la situazione ante e post operazione.

Articolo 27 - Criteri di priorità, di selezione e formazione delle graduatorie

1. La graduatoria sarà unica per tutte le domande presentate a valere sulla presente Mis. 123 Az. 3 del bando.

2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:

- del punteggio attribuito all'accordo di filiera come definito al precedente art. 4, comma 12 del bando e alla relativa griglia di valutazione ivi contenuta;

- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale di cui al seguente comma 3;
- del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di filiera di cui al seguente comma 4.
- del punteggio attribuito alla qualità progettuale di cui al seguente comma 5.

Al termine della valutazione di merito, le domande saranno inserite in graduatoria sulla base del punteggio di priorità complessivo attribuito.

Saranno considerati prioritari gli interventi di sviluppo delle microimprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 1/2009.).

Saranno ritenuti prioritari i progetti collegati alle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell'area GAL e a quelle connesse alla realizzazione del PIT Marittime Mercantour e al PIT Tourval.

Al termine della valutazione di merito, le domande saranno inserite in graduatoria sulla base del punteggio di priorità complessivo attribuito.

3. Priorità di tipo generale filiera (massimo punti 18):

Criterio di priorità	Tipo di punteggio	Punteggio	Documentazione probatoria
Sistemi di qualità alimentare	Punteggio attribuibile al progetto singolo (inserito nella relativa filiera) inerente a produzioni DOP, IGP, Biologiche ex- reg. CE 834/07	Punti 2	Dichiarazione sostitutiva di notorietà del proponente
Certificazioni di prodotto, di processo, ambientali (massimo 2 punti)	Punteggio attribuibile a: a) progetto singolo (inserito nella relativa filiera) relativamente a sistemi già certificati al momento della presentazione della domanda b) progetti per i quali sia stata avviata la procedura di adozione relativamente a: ISO 9001 ISO 14001 EMAS ISO22000 ISO22005	a) Punti 2 b) Punti 1	a) Attestazione dell'ente certificatore c) Documenti comprovanti l'avvio della procedura (es. incarichi di consulenza con conferma d'ordine)
Tracciabilità	Punteggio attribuibile per interventi proposti da un'impresa che abbia già adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" – ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione	Punti 1	Certificazione dell'organismo terzo
Imprese artigiane che abbiano già acquisito il marchio		Punti 3	Attestazione dell'ente certificatore

Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)			
Imprese artigiane che abbiano attivato la procedura per l'ottenimento dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)		Punti 1	Attestazione relativa alla presentazione della Domanda per il riconoscimento
Integrazione con le iniziative a favore del turismo in corso nell'area GAL (massimo 3 punti)	Integrazione del progetto con le iniziative connesse alla realizzazione nell'area GAL del PIT Marittime Mercantour e del PIT Tourval.	Punti da 0 a 3 0 – nessuna evidente integrazione 1 – integrazione parziale 2 – integrazione evidente 3 – integrazione evidente e completa	Documentazione comprovante l'inserimento in circuiti di valorizzazione dei due programmi
Caratteristiche del proponente (massimo 8 punti)	Legale rappresentante giovane (età inferiore a 40 anni)	Punti 4	Dati anagrafici
	Legale rappresentante donna	Punti 4	Dati anagrafici

4. Priorità di filiera (massimo punti 2):

filiere e produzioni a priorità elevata: - filiera orto-frutta - filiera lattiero-casearia - filiera cerealicola - filiera salutistica (massimo 2 punti)	Punti 2
filiere e produzioni a priorità minore: - filiera carni	Punti 1

5. Priorità relativa alla qualità del progetto (con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A1 al modello di domanda) **(massimo punti 43):**

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (dimostrata dal richiedente attraverso la conoscenza e la descrizione articolata delle caratteristiche della programmazione regionale contenuta nel PSR ed in particolare del PSL del GAL e della articolazione di quest'ultimo con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 3 Bassa: Punti 0
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica della microimpresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione testuale, fotografica, tecnico-economica con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Progetto comprendente interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : d. miglioramento della sicurezza sul lavoro;	d. punti 6

e. risparmio idrico; f. miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata) (massimo 17 punti)	e. punti 4 f. punti 7
Interventi finalizzati alla trasformazione delle produzioni provenienti dagli allevamenti di razze locali	Punti 3
Interventi relativi alla valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli di varietà locali lavorati e trasformati e, nel caso della patata di montagna, interventi realizzati da imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici	Punti 3
Capacità del progetto di migliorare il livello di redditività del processo produttivo nell'ambito della microimpresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche socio-economiche attuali dell'azienda e delle previsioni di implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)	Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Coerenza degli aspetti realizzativi e gestionali concernenti l'intervento proposto (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche strutturali dell'azienda, dell'evoluzione nel tempo dell'indirizzo aziendale, dei processi produttivi e gestionali in atto e delle previsioni di innovazione/implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)	Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0

6. Non saranno ammissibili le domande che non raggiungono almeno il punteggio minimo di **punti 24** (da sommare al punteggio conseguito dal Progetto di filiera).
Il punteggio massimo ottenibile è pari a **63 punti**.

7. A parità di punteggio è data precedenza ai progetti che presentano la migliore valutazione secondo i seguenti criteri applicati in ordine progressivo:

1. rilocalizzazione dell'impresa dovuta ad obblighi derivanti da vincoli posti da norme urbanistiche, ambientali o sanitarie;
2. progetti con la migliore valutazione in merito alla tutela ambientale (tipologia di investimento "c": investimenti connessi alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico, alla riduzione dei consumi idrici ed alla prevenzione degli inquinamenti);
3. imprese che non hanno usufruito di contributi pubblici sul PSR 2000-2006.
4. ordine cronologico di arrivo della domanda.

Articolo 28 - Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:

Allegato A1 Progetto di filiera

Allegato A2 Accordo di filiera

Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

Allegato A6 - Dichiarazione in materia di *de minimis*

2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per quanto di competenza relativa a:

- iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio con attestazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.

- *(per le imprese cooperative)* avvenuta revisione cooperativa con indicazione della data di revisione ultima.

- dimensione d'impresa con riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno indicare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004.

3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 (per quanto di competenza) relativa a:

- Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante

- Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).

4) Permesso di costruire oppure:

- richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;

oppure:

- SCIA o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire.

5) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).

6) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il Prezzario vigente di riferimento per il settore AGRICOLTURA approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.

7) Tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario regionale.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

8) Tre preventivi di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica

relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

- 9) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 23 e 24 che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Il Quadro di raffronto dovrà essere predisposto utilizzando il fac-simile allegato.
- 10) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 11) Ulteriore documentazione ritenuta utile dal proponente.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta la non ammissibilità della domanda di contributo.

MISURA 312 - Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese az. 1: Sviluppo microimprese

Articolo 29 - Obiettivi della misura

Come evidenziato nel PSL, la presente Misura è così caratterizzata:

OBIETTIVI DELLA MISURA	- Sollecitare le imprese artigiane a partecipare a progetti di filiera intersettoriale per garantire un'offerta integrata di prodotti e di servizi per il turismo; - Creare occupazione tra i giovani e le donne in attività microimprenditoriali legate all'artigianato tradizionale; - Rafforzare gli anelli intermedio e finale della filiera per favorire la diffusione dei prodotti trasformati all'interno dei circuiti turistici; - Raccordare le proposte delle imprese con altre iniziative extra-Leader in corso di realizzazione nell'area GAL (PISL, PIT Marittime Mercantour, PIT Tourval, PSR extra asse IV,...).
COLLEGAMENTO CON I FABBISOGNI PRIORITARI, COLLEGAMENTO CON IL TEMA UNIFICANTE DEL PSL	- Favorire l'impiego di produzioni di qualità nelle aziende locali di trasformazione per permettere la creazione di valore aggiunto nella zona di produzione; - Trasformare in loco le produzioni primarie per creare valore aggiunto per le imprese e arricchire l'offerta di prodotti di qualità veicolabili attraverso il turismo; - Migliorare l'accoglienza turistica nell'area GAL grazie al sostegno di imprese che possono contribuire al miglioramento della qualità architettonica e paesaggistica in connessione con la Linea di intervento 3 ovvero con i contenuti del Manuale dell'architettura tipica dell'area e con il Manuale del paesaggio redatti dal GAL. - Migliorare l'accoglienza turistica grazie all'arricchimento dell'offerta con prodotti trasformati originali in grado di evocare le peculiarità del territorio in stretto collegamento con la Linea di intervento I e con il Tema unificante del PSL.

Articolo 30 - Beneficiari

Microimprese singole e associate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE e del Decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, iscritte al "registro delle imprese". Ai sensi di detta normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati⁴, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro⁵).

Le microimprese beneficiarie devono fare parte delle filiere produttive di seguito elencate:

⁴ Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA

⁵ Per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

FILIERE AGROALIMENTARI:

Le filiere agroalimentari di seguito elencate, con riferimento alla Mis. 312 Az. 1, devono riguardare esclusivamente gli investimenti di trasformazione relativi ai prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, allegato al bando:

- a) Filiera lattiero-casearia, con riferimento al latte bovino, ovicaprino ed equino trasformato in area GAL, con priorità nei confronti di chi adotta sistemi di tracciabilità dimostrata mediante la presentazione di idonea documentazione ed alta qualità.
- b) Filiera carne, con riferimento ai settori bovino, ovicaprino, con priorità per le razze bovine locali (Piemontese, Barà-Pustertaler) e le razze ovicaprine locali (Frabosana-Roaschina, Sambucana, delle Langhe, Roccaverano) ed i capi nati e allevati in Piemonte.
- c) Filiera ortofrutta, con riferimento a fragola e piccoli frutti (lampone, mirtillo, uvaspina, mora di rovo, ribes, fragolina di bosco), mela, pera, susina, alle orticole (fagiolo, pisello, zucca, zucchini, ortaggi da foglia, insalate, cipolla e porro, cavolo e cavolfiore, carota, peperone di Cuneo), alla castagna, con priorità per chi adotta il sistema biologico o la lotta integrata, alla patata di montagna con priorità per le imprese che aderiscono a consorzi di valorizzazione e tutela e/o seguono disciplinari di produzione specifici.
- d) Filiera salustica legata ai prodotti dell'alveare e alle erbe officinali relativamente alle aziende che trasformano in area GAL.
- e) Filiera cerealicola (graminacee e non, quali grano tenero, farro, segale, grano saraceno, orzo, mais di varietà tradizionali e non ibride e mais otto file).

FILIERE ARTIGIANALI:

- a) Filiera della lavorazione del legno per la realizzazione di produzioni legate all'artigianato minore.
- b) Filiera della lavorazione della ceramica e del gres, del vetro, del ferro.
- c) Filiera dell'edilizia tradizionale, con riferimento alle imprese di servizio (addetti alla manutenzione del verde e operatori forestali, falegnameria, muratori, idraulici, fabbri, elettricisti, decoratori, restauratori) che operano utilizzando materiali e tecniche riferibili al Manuale per il recupero ed il restauro architettonico e del Manuale del paesaggio realizzati dal GAL, il primo dei quali già recepito nei Regolamenti edilizi comunali.

Le Filiere agroalimentari e artigianali saranno sostenute dando priorità ai progetti coinvolgenti aziende che hanno conseguito il marchio Eccellenza artigiana secondo quanto disposto dal Testo Unico per l'artigianato (L.R. 1/2009) e il regolamento recante "Uso del marchio Piemonte Eccellenza Artigiana" e le aziende che producono e/o utilizzano materiali di prima scelta secondo i relativi Disciplinari di produzione ad oggi disponibili, approvati dalla Regione Piemonte e relativi ai Settori Alimentare e Manifatturiero.

La priorità sarà data in misura minore anche alle imprese che abbiano già attivato, all'atto della presentazione della domanda di contributo, la procedura finalizzata all'acquisizione del marchio Eccellenza Artigiana e il cui iter non sia ancora concluso.

Articolo 31 - Tipologia investimenti ammissibili

1. Nel caso di progetti ricadenti nell'ambito delle filiere agroalimentari, sono ammissibili a finanziamento gli investimenti relativi a:

- adeguamento dei laboratori di trasformazione (macchinari, attrezzature e impianti, con le minime opere strutturali necessarie alla loro installazione), delle linee di lavorazione preparazione dei prodotti, dei processi per il confezionamento di prodotti agroalimentari, realizzati da imprese diverse da quelle di cui alla precedente misura 123.3 (come indicato al precedente Art. 19), ovvero relativamente ai prodotti non compresi nell'Allegato 1 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità Europea, allegato al bando;
- realizzazione di prodotti e/o servizi complementari alle produzioni agroalimentari (confezionamento, logistica, trasporto, ...), con l'introduzione nel sistema produttivo di innovazioni di prodotto e/o di processo tali da migliorare l'organizzazione all'interno della filiera e la sua tracciabilità;
- imprese di commercializzazione, che realizzano interventi per l'inserimento nel proprio sistema di vendita delle produzioni agroalimentari inserite nelle filiere di cui al precedente art. 31, comma 1, e/o per la loro presentazione al pubblico in modo da rendere facilmente percepibile e da

valorizzare le caratteristiche dei prodotti (attrezzature dedicate per la vendita, espositori dedicati, attrezzature per la conservazione, distributori, ...);

- imprese della ristorazione che realizzano progetti finalizzati a migliorare la visibilità delle produzioni locali, concernenti ad esempio l'installazione di vetrine espositive, di spazi attrezzati per le degustazioni dei prodotti locali, di sistemi video per visualizzare i processi produttivi contemplati dal progetto di filiera (ad esempio schermi video e webcam) o finalizzati a facilitare la diffusione e la somministrazione dei prodotti.

2. Nel caso di interventi inseriti nell'ambito delle filieri artigianali, sono ammissibili a finanziamento gli investimenti relativi a:

- miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi, aumentando la competitività del sistema economico locale;
- realizzazione di prodotti e servizi nuovi o con caratteristiche innovative suscettibili di aumentarne il gradimento da parte dei consumatori;
- introduzione di sistemi di qualità di prodotto o di processo;
- introduzione in azienda di tecnologie finalizzate alla riduzione degli impatti negativi generati sull'ambiente nell'esercizio dell'attività per mezzo di interventi volti alla riduzione dei consumi;
- realizzazione di spazi espositivi e di commercializzazione in forma congiunta o coordinata.

Articolo 32 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature (incluso hardware), arredi;
- acquisto e realizzazione di software;
- adeguamenti strutturali nella misura massima del 30% dell'investimento totale;
- consulenze specialistiche e spese generali e tecniche (acquisto di brevetti e licenze e know-how, spese di progettazione, direzione lavori e simili) per un ammontare non superiore al 12% dell'importo degli investimenti materiali a cui tali spese sono riferite.

2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3. La funzionalità delle spese alle finalità dell'azione deve emergere chiaramente nella stesura del progetto.

Articolo 33 - Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa:

- a. spese notarili, IVA, tasse e altre imposte;
- b. acquisto di immobili e terreni;
- c. acquisto di veicoli e motrici di trasporto;
- d. acquisto di impianti, macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi usati;
- e. esecuzione di interventi di sostituzione. Si considerano interventi di sostituzione gli investimenti (di natura edilizia oppure consistenti nell'acquisto di macchinari) che non aumentano la capacità di produzione, non modificano sostanzialmente la natura della produzione/tecnologia utilizzata, non modificano in modo significativo i costi di gestione, non apportano consistenti vantaggi ambientali e di risparmio energetico;
- f. acquisto di minuterie ed utensili di uso comune;
- g. acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e beni di consumo, imballaggi, cassoni e contenitori;
- h. noleggio e leasing;
- i. esecuzione di interventi di manutenzione;
- j. investimenti funzionali al recepimento delle normative vigenti.
- k. spese di gestione;
- l. investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia).

2. Relativamente all'IVA si rimanda al disposto di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Articolo 34 - Agevolazioni previste

1. Ai soggetti ammessi a finanziamento è concesso un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa.
2. Il contributo è ammesso in regime “*de minimis*” (Reg. (CE) n. 1998/2006) e fermi restando i limiti minimi e massimi di spesa indicati al successivo articolo.
3. Per gli stessi investimenti ammessi a contributo non possono essere richiesti e ottenuti altri aiuti pubblici.

Articolo 35 - Limiti degli investimenti

1. Con riferimento agli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 29 per ogni domanda di contributo sono definiti i seguenti limiti di spesa:

- spesa minima ammissibile pari a € 10.000,00
- spesa massima pari a € 100.000,00.

2. Non saranno ammesse a contributo le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al limite minimo di spesa di cui al precedente comma 1.

Articolo 36 - Ripartizione risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di cui dispone il GAL relativamente alla presente Mis. 312 az. 1 sono indicate nello schema seguente.

1. Ripartizione risorse finanziarie

Piano Finanziario Mis. 312 az. 1							
Limiti di investimento, di contributo e relativo cofinanziamento nel territorio del GAL							
	Costo Totale	Spesa pubblica				Cofinanziamento locale	
		Totale		di cui FEASR			
		Euro	%	Euro	in % su spesa pubblica	Euro	%
Limiti di investimento totale e di contributo	450.000,00	180.000,00	40	79.200,00	44	216.000,00	60

Nel caso di progetti ammissibili, ma non finanziabili per carenza di risorse, questi potranno essere finanziati con ulteriori risorse finanziarie successivamente assegnate al GAL.

Articolo 37 - Requisiti di ammissibilità

Fermo restando quanto riportato all'art. 4 precedente, in base al quale la partecipazione al bando è subordinata: alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori della filiera, sono condizioni specifiche di ammissibilità:

1. alla sottoscrizione dell'accordo tra gli operatori della filiera;
2. alla rispondenza a uno o più degli obiettivi specifici della Mis. 312 indicati nel PSL e richiamati in precedenza;
3. all'inserimento nel ciclo produttivo di soluzioni tecnologicamente avanzate attraverso progetti in grado di riferibili alle filiere previste dal bando:
 - ampliare la gamma di prodotto
 - migliorare le caratteristiche qualitative
 - innovarne la modalità di confezionamento e /o di presentazione al pubblico
 - favorire l'individuazione di nuovi canali commerciali
 - eliminare o ridurre l'impatto del ciclo produttivo sull'ambiente.

4. Alla dimostrazione della sostenibilità ambientale dell'intervento indicando come l'investimento favorisca:
- la riduzione emissioni inquinanti
 - la riduzione dell'impatto ambientale dei processi produttivi
 - l'incremento dell'utilizzo di fonti energetiche alternative o a basso impatto ambientale

Le microimprese che fanno domanda di finanziamento:

- devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;
- devono rispettare gli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori;
- devono dimostrare la sostenibilità dell'intervento sotto l'aspetto logistico;
- devono dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto finanziario, tenuto conto della situazione economico-finanziaria dell'impresa;
- devono dimostrare la fattibilità tecnica del progetto di cui si chiede il finanziamento;
- non devono trovarsi in stato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;
- devono essere disponibili a fornire i dati aziendali e contabili a fini statistici e per il monitoraggio fisico e finanziario;
- devono rispettare il vincolo di destinazione d'uso di durata quinquennale per i macchinari e di durata decennale per le strutture dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono onorare l'accordo di filiera per almeno tre anni dalla data della richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori;
- devono rispettare i limiti di importo massimo di aiuti pubblici di 200.000 euro che può essere concesso all'impresa nell'arco di un triennio, in base al Reg. CE 1998/2006 "de minimis".

Articolo 38 - Criteri di priorità e criteri di selezione e formazione delle graduatorie

1. Ogni punteggio di priorità assegnato non deve essere in contrasto con il principio della concorrenza.
2. Il punteggio di priorità complessivo attribuito alla singola domanda di intervento sarà dato dalla somma:
 - del punteggio attribuito all'accordo di filiera come definito al precedente art. 4, comma 12 del bando e alla relativa griglia di valutazione ivi contenuta;
 - del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di livello generale di cui al seguente comma 3;
 - del punteggio attribuito alla corrispondente priorità di filiera di cui al seguente comma 4.
 - del punteggio attribuito alla qualità progettuale di cui al seguente comma 5;

Saranno considerati prioritari gli interventi di sviluppo delle microimprese artigiane, con particolare riguardo a quelle operanti nell'ambito dei settori dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 1/2009.).

Saranno ritenuti prioritari i progetti collegati alle iniziative di valorizzazione del patrimonio dei beni culturali e paesaggistici dell'area GAL interessati dai Manuali tecnici redatti dal Gal stesso e a quelle connesse alla realizzazione del PIT Maritime Mercantour e al PIT Tourval.

Al termine della valutazione di merito, le domande saranno inserite in graduatoria sulla base del punteggio di priorità complessivo attribuito.

3. Priorità di tipo generale (massimo punti 17):

Criterio di priorità	Tipo di punteggio	Punteggio	Documentazione probatoria
Certificazioni di prodotto, di processo, ambientali <i>(massimo 2 punti)</i>	Punteggio attribuibile a: a) progetto singolo (inserito nella relativa filiera) relativamente a sistemi già certificati al momento della presentazione della domanda b) progetti per i quali sia stata avviata la procedura di adozione relativamente a: ISO 9001 ISO 14001 EMAS ISO22000 ISO22005	a) Punti 2 b) Punti 1	a) Attestazione dell'ente certificatore d) Documenti comprovanti l'avvio della procedura (es. incarichi di consulenza con conferma d'ordine)
Tracciabilità	Punteggio attribuibile per interventi proposti da un'impresa che abbia già adottato un sistema di "Rintracciabilità di filiera" – ai sensi delle norme ISO 22005, certificato da un Organismo terzo indipendente iscritto ad un organismo di normazione	Punti 1	Certificazione dell'organismo terzo
Imprese artigiane che abbiano già acquisito il marchio Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)		Punti 3	Attestazione dell'ente certificatore
Imprese artigiane che abbiano attivato la procedura per l'ottenimento dell'Eccellenza Artigiana (L.R. 21/97 e s.m.i.)		Punti 1	Attestazione relativa alla presentazione della Domanda per il riconoscimento
Integrazione con le iniziative a favore del turismo in corso nell'area GAL <i>(massimo 3 punti)</i>	Integrazione del progetto con le iniziative connesse alla realizzazione nell'area GAL del PIT Marittime Mercantour e del PIT Tourval.	Punti da 0 a 3 0 – nessuna evidente integrazione 1 – integrazione parziale 2 – integrazione evidente 3 – integrazione evidente e completa	Documentazione comprovante l'inserimento in circuiti di valorizzazione dei due programmi
Caratteristiche del proponente	Legale rappresentante giovane (età inferiore a 40 anni)	Punti 4	Dati anagrafici

(massimo 8 punti)	Legale rappresentante donna	Punti 4	Dati anagrafici
-------------------	-----------------------------	---------	-----------------

4. Priorità di filiera (massimo punti 4):

<i>Filiera agroalimentari</i>	
filiere e produzioni a priorità elevata: - filiera orto-frutta - filiera lattiero-casearia - filiera dei cereali e derivati - filiera salutistica	Punti 2
filiere e produzioni a priorità minore: - filiera carni	Punti 1
<i>Filiera artigianali</i>	
- filiera della manutenzione del territorio e del paesaggio e filiera dell'edilizia	Punti 4
- lavorazione del legno per la realizzazione di produzioni legate all'artigianato minore	Punti 2
- lavorazione della ceramica e del gres, del vetro, del ferro	Punti 2

5. Priorità relativa alla qualità del progetto (con riferimento a quanto riportato nell'Allegato A1 al modello di domanda) **(massimo punti 48):**

Coerenza degli investimenti previsti nell'ambito dell'intervento proposto con gli obiettivi fissati dal PSR, dal PSL e dal progetto di filiera (dimostrata dal richiedente attraverso la conoscenza e la descrizione articolata delle caratteristiche della programmazione regionale contenuta nel PSR ed in particolare del PSL del GAL e della articolazione di quest'ultimo con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 3 Bassa: Punti 0
Capacità del progetto di migliorare il livello di efficienza tecnica della microimpresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione testuale, fotografica, tecnico-economica con riferimento al progetto proposto)	Alta: Punti 6 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Progetto comprendente interventi finalizzati a una o più delle seguenti finalità : g. miglioramento della sicurezza sul lavoro; h. risparmio idrico; i. miglioramento della tutela dell'ambiente e del livello di igiene e benessere animale (oltre il livello minimo obbligatorio). (gli interventi direttamente finalizzati al raggiungimento delle sopraindicate finalità devono rappresentare complessivamente almeno il 51% della spesa totale richiesta nella domanda ed effettivamente realizzata) (massimo 17 punti)	g. punti 6 h. punti 4 i. punti 7
Capacità del progetto di migliorare il livello di redditività del processo produttivo nell'ambito della microimpresa proponente (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche socio-economiche attuali dell'azienda e delle previsioni di	Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0

implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)			
Coerenza degli aspetti realizzativi e gestionali concernenti l'intervento proposto (dimostrata dal richiedente attraverso la descrizione articolata delle caratteristiche strutturali dell'azienda, dell'evoluzione nel tempo dell'indirizzo aziendale, dei processi produttivi e gestionali in atto e delle previsioni di innovazione/implementazione ipotizzabili grazie alla realizzazione del progetto proposto)			Alta: Punti 4 Media: Punti 2 Bassa: Punti 0
Innovazione del servizio (massimo 11 punti)	Miglioramento delle modalità di presentazione e/o di distribuzione al pubblico dei prodotti	Parametro comunicato dal proponente e verificato in itinere dal GAL	Punti 4
	Miglioramento qualitativo del servizio erogato	Parametro comunicato dal proponente e verificato in itinere dal GAL	Punti 4
	Ampliamento dei prodotti e/o dei servizi offerti	Parametro comunicato dal proponente e verificato in itinere dal GAL	Punti 3

6. Non saranno ammissibili le domande che non raggiungono almeno il punteggio minimo di **punti 27** (da sommare al punteggio conseguito dal Progetto di filiera).
Il punteggio massimo ottenibile è pari a **69 punti**.

7. A parità di punteggio avrà validità l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

Articolo 39 - Documentazione per la presentazione delle domande

L'impresa richiedente dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 1) Modello 1 "Domanda di contributo" (previsto nella procedura informatica per l'invio on line e come conferma cartacea), compilata in ogni parte e sottoscritta dal legale rappresentante, comprensiva degli allegati:

Allegato A1 Progetto di filiera

Allegato A2 Accordo di filiera

Allegato A3 - Dichiarazione di indipendenza in merito alle quote di partecipazione

Allegato A4 - Dichiarazione di assenso da parte della forma cooperativa/associativa

Allegato A5 - Dichiarazione di assenso da parte del proprietario

Allegato A6 - Dichiarazione in materia di *de minimis*

- 2) Per imprese costituite in forma societaria copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per quanto di competenza relativa a:

- iscrizione al Registro ditte della Camera di Commercio con attestazione che la società non si trova in stato di liquidazione o fallimento e che nei confronti della stessa non è stata presentata domanda di concordato preventivo.
- (per le imprese cooperative) avvenuta revisione cooperativa con indicazione della data di revisione ultima.
- dimensione d'impresa con riferimento al bilancio dell'ultimo esercizio sociale. I titolari delle imprese che non hanno l'obbligo di deposito del bilancio dovranno indicare lo Stato patrimoniale e il Conto economico dell'impresa riferiti all'ultimo esercizio sociale.

Per le imprese di nuova e recente costituzione, comunque già in attività, che non dispongono di dati consuntivi di bilancio, i dati riguarderanno il bilancio previsionale relativo all'anno di presentazione della domanda.

- registrazione o riconoscimento previsti ai sensi dei Regg. CE 852/2004 o 853/2004.

- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 (per quanto di competenza) relativa a:
 - Elenco dei soci (per le Società cooperative) con i quantitativi di prodotto conferito (dato dell'ultimo anno di conferimento) reso dal legale rappresentante
 - Titolo di possesso del terreno e dei fabbricati interessati dagli investimenti la cui durata sia pari almeno a quella dei vincoli di uso e di destinazione (non è valido il compromesso di vendita).
- 4) Permesso di costruire oppure:
 - richiesta di permesso di costruire e dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - dichiarazione del Sindaco che certifica la destinazione urbanistica della particella su cui insisterà l'investimento;
 - oppure:
 - SCIA o impegno a richiederla, per le opere non soggette a permesso di costruire.
- 5) Disegni esecutivi per opere edili, fabbricati, sistemazioni esterne, ecc. (piante, sezioni, prospetti firmati dal legale rappresentante e da un tecnico abilitato).
- 6) Computo metrico estimativo delle opere edili previste, Il computo metrico dovrà essere redatto utilizzando il Prezzario vigente di riferimento per il settore AGRICOLTURA approvato dalla Regione Piemonte. Se il prodotto/materiale utilizzato non fosse contenuto nel prezzario regionale, indicare le motivazioni della scelta. Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'agricoltura, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...), valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario medesimo.
- 7) Tre preventivi di ditte del settore per le opere edili speciali non indicate sul prezzario regionale.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.
- 8) Tre preventivi di ditte del settore per ogni impianto specifico, macchinario ed attrezzatura.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, è consentito presentare un solo preventivo e il legale rappresentante deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000,00 Euro (IVA esclusa), fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, possono essere stabilite modalità diverse con le quali si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto (ad esempio, cataloghi di fornitori, preventivi ottenuti attraverso internet, ...). È comunque fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- 9) Quadro di raffronto e relazione tecnico economica, del legale rappresentante, dei preventivi di cui ai punti 7) e 8) che evidenzia il preventivo che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Il Quadro di raffronto dovrà essere predisposto utilizzando il fac-simile allegato (Allegato F).

- 10) Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
- 11) Ulteriore documentazione ritenuta utile dal proponente.

Tutta la documentazione, compresa la domanda di aiuto, è esonerata dall'imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n° 642/72, all. B, punto 21 bis, come integrato dal D.L. n° 746/83, convertito con modifiche con L. n°17/84, ed ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n° 445/00. L'accertamento di false dichiarazioni determina l'esclusione dai possibili benefici e la segnalazione all'autorità giudiziaria. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale presso la propria sede la documentazione contabile ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di richiesta di saldo, mettendola a disposizione degli organi di controllo.

La carenza di uno o più elementi richiesti comporta la non ammissibilità della domanda di contributo.

III PARTE - PROCEDURE

Articolo 40 - Modalità di presentazione delle domande

a) Iscrizione all'anagrafe agricola unica

Negli ultimi anni sono state approvate alcune norme a livello comunitario (in particolare i Regg. (CE) n. 73/2009, n. 796/2004 e n. 65/2011) che istituiscono il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) per l'erogazione degli aiuti cofinanziati in materia di agricoltura e sviluppo rurale, e altre norme nazionali (D.P.R. n. 503/1999) che istituiscono il fascicolo aziendale e l'anagrafe delle imprese agroalimentari come strumento di semplificazione e controllo dei procedimenti amministrativi.

Con legge regionale n. 14/2006 la Regione Piemonte ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte che costituisce la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP). Le nuove norme hanno previsto che la gestione di tutti i procedimenti in materia di sviluppo rurale sia effettuata utilizzando il SIAP.

La presentazione di una domanda di aiuto comporta quindi la presenza o l'attivazione di una posizione nell'anagrafe agricola unica piemontese.

Pertanto le imprese agricole e le microimprese (attive o in fase di creazione) appartenenti agli altri settori che partecipano al presente bando dovranno essere iscritte all'anagrafe agricola unica del Piemonte, come previsto dal D.P.R. n. 503/99 e dalla l.r. n. 9/2007.

Le imprese non ancora iscritte dovranno iscriversi all'anagrafe:

- costituendo il fascicolo aziendale presso un Centro di assistenza agricola (CAA) autorizzato, dove il rappresentante legale dovrà recarsi munito di documento di identità in corso di validità. Il CAA, scelto liberamente dall'impresa, è tenuto a fornire, a titolo gratuito, il servizio di iscrizione all'anagrafe;

oppure presso:

- l'amministrazione regionale, compilando il modulo di iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte, disponibile on-line all'indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm,
e trasmettendolo, debitamente firmato ed accompagnato dalla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità, *alla Regione Piemonte, Direzione agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 – Torino (fax 011/4325651) .*

b) Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto devono riguardare le singole Misure attivate con il presente bando:

Misura 121

Misura 123 az.3

Misura 312 az. 1

Le imprese iscritte all'anagrafe ed interessate all'ottenimento dei contributi previsti devono presentare domanda di aiuto utilizzando i servizi on line appositamente predisposti sul portale Sistemapiemonte, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

1. tramite l'ufficio CAA che detiene il fascicolo;
oppure
2. in proprio utilizzando il servizio on line disponibile sul portale Sistemapiemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/piano_sviluppo_rurale (cliccare il link : "piano di sviluppo rurale - vai", previa registrazione al portale).

La registrazione al portale Sistemapiemonte può essere effettuata dalla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> (cliccando il link "Registrazione aziende e privati") oppure utilizzando una smart card rilasciata da Infocamere – società consortile di informatica delle camere di commercio italiane.

Nel caso di presentazione della domanda in proprio il beneficiario deve seguire i sotto indicati passaggi:

- cliccare su RICERCA AZIENDA e inserire il CUAA della propria azienda (ovvero il cod. fisc. o la P.IVA con cui il beneficiario si è iscritto ad Anagrafe agricola unica del Piemonte);
- una volta entrati sulla schermata con i dati relativi all'azienda selezionata, cliccare PRATICHE e, successivamente, "nuova domanda";
- compilare con i dati richiesti ovvero "Amministrazione di competenza" (GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio), Bando e Note (Campo libero e non obbligatorio) e dare "conferma". Il sistema crea automaticamente la domanda con i dati inseriti in anagrafe cliccando sul tasto "avanti" fino alla creazione della pratica
- controllare i dati inseriti dal sistema verificando dati generali, richiedente, recapito corrispondenza, modalità di pagamento e cliccare su modifica nel caso sia necessario correggere alcune informazioni e poi su conferma (NB: è necessario ricordare che le informazioni anagrafiche caricate direttamente dalla procedura coincidono con quelle dell'anagrafe aziende agricole che sono a loro volta confrontate con le informazioni di Anagrafe Tributaria e Anagrafe delle Attività Economiche e Produttive del Piemonte - AAEP);
- proseguire con la compilazione dei campi proposti INTERVENTI, DICHIARAZIONI ED ALLEGATI: ai fini dell'inserimento delle informazioni, è necessario cliccare su "modifica", compilare i campi "interventi"- "dichiarazioni"- "allegati" e poi cliccare su "conferma";
- al termine dell'inserimento di tutti i dati e della compilazione di tutti i campi richiesti, cliccare su TRASMISSIONE e poi su "avanti". Il Sistema effettua automaticamente i controlli informatici riguardanti la correttezza dei dati anagrafici e la compilazione di tutti i campi obbligatori. Nel caso in cui il sistema evidenzia delle anomalie bloccanti, il beneficiario è tenuto a correggerle al fine di poter proseguire con la trasmissione della domanda informatica. In genere, le anomalie che si presentano possono riguardare la mancata o non esatta compilazione dei campi oppure l'irregolarità dei dati anagrafici inseriti. Nel primo caso è necessario controllare le informazioni inserite o compilare i campi mancanti, mentre nel secondo caso è necessario verificare su Anagrafe Unica l'esattezza dei dati relativi alla propria posizione anagrafica rispetto alle banche dati ufficiali di Anagrafe Tributaria e AAEP. Una volta corrette le anomalie bloccanti, è possibile verificare la correttezza dei dati cliccando sul tasto CONTROLLI e poi su "esegui controlli".
- conclusi positivamente i controlli, procedere alla stampa della domanda e poi alla sua trasmissione informatica cliccando su "stampa" e poi su "trasmetti". E' importante che il beneficiario verifichi che la domanda presentata passi dallo stato "bozza" allo stato "stampata" e poi allo stato "trasmessa a PA": ogni domanda può essere modificata dal beneficiario fino a che questa si trova nello stato bozza, mentre diventa imm modificabile dal momento in cui viene stampata; affinché la Pubblica Amministrazione di competenza possa però vedere la domanda, è necessario che questa venga trasmessa, quindi che passi allo stato "trasmessa a PA"; tutte le informazioni riguardanti lo stato della pratica risultano registrate e consultabili a sistema.

L'originale cartaceo della domanda di aiuto, esente da bollo, debitamente sottoscritto dal titolare (se trattasi di impresa individuale) o dal rappresentante legale (se trattasi di persona giuridica) e comprendente gli allegati richiesti dal modulo di domanda **dovrà pervenire alla sede operativa del GAL** al seguente indirizzo:

GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio S. C. a R. L.

Via G.U. Luigi Massa, 6

12016 PEVERAGNO (CN)

entro tre giorni lavorativi dalla data di invio telematico.

La domanda in forma cartacea potrà essere consegnata a mano oppure spedita tramite servizio postale (raccomandata A.R. o altro prodotto simile previsto dalle Poste Italiane ad esempio

Pacco J+3). Come data di consegna della documentazione cartacea al GAL non farà comunque fede il timbro postale.

In ogni caso, sulla busta contenente il plico, dovrà essere riportata la dicitura:

Bando pubblico per la presentazione di domande di finanziamento
Costruzione e completamento di filiere locali.

con indicazione della Misura e dell'eventuale azione di riferimento del progetto proposto (ad esempio: Mis. 123 az. 3).

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la sottoscrizione della domanda cartacea non necessita di autenticazione, ma è fatto obbligo per il sottoscrittore di allegare alla medesima la fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati dal bando per la misura di riferimento, sul modulo informatizzato al Quadro "Allegati" occorre barrare le rispettive caselle.

Le domande di aiuto possono essere presentate a partire dal 16 luglio 2012 ed entro il 28 settembre 2012, termine ultimo per l'invio telematico, ed entro il 3 ottobre 2012, termine ultimo per l'invio cartaceo.

La domanda di aiuto che perverrà oltre i termini prescritti oppure priva, anche parzialmente, della documentazione richiesta, sarà respinta.

Il recapito della domanda è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

Il GAL non si assume responsabilità per la perdita di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La documentazione da allegare alla domanda di aiuto di ogni singola misura dovrà pervenire in forma completa in base all'elenco della documentazione da allegare è contenuto nelle disposizioni specifiche di ogni misura.

La presentazione della domanda di contributo da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per il GAL.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni ritenute necessarie al completamento dell'iter amministrativo.

Le imprese di nuova o recente costituzione, nel compilare i previsti modelli e nel presentare la prevista documentazione relativa, faranno riferimento (specificandolo) agli anni effettivi di esercizio.

Gli interventi in riferimento ai quali vengono richiesti contributi e aiuti saranno sottoposti a valutazione di merito tesa ad accertare l'idoneità tecnica, la necessità e la congruità per l'azienda richiedente e la rispondenza agli obiettivi del Regolamento CE 1698/2005, del PSR, del PSL ed a quelli di sviluppo aziendale.

La spesa ammessa sarà stabilita (dimensionandola alle effettive necessità aziendali) dagli Uffici competenti all'istruttoria ed alla definizione delle domande.

Articolo 41 - Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.

I documenti richiesti possono essere resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà secondo quanto previsto ai sensi della L. 183/2011 in vigore dal 1° gennaio 2012.

I soggetti preposti ai controlli provvederanno a verificare la rispondenza delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive, mediante controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse, come previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R.

Ai sensi dell'art. 73, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia

conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 42 - Ricevibilità della domanda di aiuto

L'inizio del procedimento si ha quando la domanda perviene, in formato elettronico e cartaceo al GAL che effettua le verifiche di ricevibilità relative a:

- presentazione nei termini previsti dal bando (data di trasmissione informatica e di protocollo della domanda cartacea);
- presenza del modello di domanda e degli allegati richiesti;
- presenza della firma del soggetto richiedente e corrispondenza tra la stessa e quella presente sul documento di riconoscimento allegato;
- presenza del codice fiscale o CUAA:

In mancanza di elementi utili alla corretta valutazione della pratica la domanda non è considerata ricevibile e il GAL darà comunicazione e motivazione al beneficiario indicando le modalità con le quali procedere ai fini del proseguo del procedimento o della richiesta di eventuali riesami della pratica. La mancanza di documentazione non è sempre sanabile (es. beneficiario non identificato, mancanza di elaborati fondamentali).

L'eventuale carenza o incompletezza di elementi non indispensabili ai fini della valutazione di merito dell'istanza potrà essere considerata risolvibile con la richiesta degli elementi stessi da presentare inderogabilmente entro breve e precisata scadenza: in tal caso l'ammissibilità dell'istanza verrà valutata a seguito di quanto fatto pervenire al GAL in tempo utile dal beneficiario.

Il GAL darà notizia al richiedente dell'avvio del procedimento attraverso il proprio sito www.galgvp.eu.

Articolo 43 - Modalità dell'istruttoria e ammissione al finanziamento

La valutazione delle domande di finanziamento nonché della documentazione presentata saranno effettuate da una Commissione di Valutazione istituita dal GAL

1. Le domande saranno dapprima esaminate, nel rispetto dell'ordine cronologico d'arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità formale:
 - completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
 - rispondenza ai requisiti del presente Bando Pubblico per l'accesso alle agevolazioni;
 - congruità degli interventi con gli obiettivi del PSR, del PSL e della misura interessata, nel rispetto delle condizioni minime fissate nelle disposizioni attuative del presente bando
 - attuabilità dell'intervento entro i tempi di realizzazione previsti;
2. La successiva valutazione di merito tecnico delle domande sarà effettuata, per le sole domande risultate formalmente ammissibili, sulla base dei criteri di priorità e punteggi definiti all'articolo 4 per i progetti di filiera e nella parte II del presente bando relativa alle singole misure; l'istruttoria si concluderà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del bando;
3. Durante la fase dell'istruttoria, il GAL comunica ai potenziali beneficiari eventuali motivi che non consentirebbero l'accoglimento della domanda (c.d. "preavviso di rigetto" ai sensi dell'art.10 L. 241/90). Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i potenziali beneficiari hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documentazione integrativa;
4. La Commissione di Valutazione del GAL redigerà una graduatoria generale provvisoria, disponendo le domande dalla prima all'ultima in ordine decrescente di punteggio;
5. Il Consiglio di Amministrazione del GAL, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di Valutazione e riportate su di un Verbale di Istruttoria, definisce ed approva le graduatorie delle domande, i relativi progetti e le proposte di ripartizione tra le stesse delle risorse disponibili.
6. Entro il termine massimo di 10 giorni dal provvedimento di approvazione della graduatoria, il GAL, con lettera raccomandata A.R., comunicherà ai soggetti che hanno presentato domanda l'esito dell'istruttoria, dando adeguata motivazione dell'eventuale giudizio di inammissibilità.

7. L'elenco degli ammessi e quello dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del GAL secondo le forme previste dalla legge.
8. Con la comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti rientranti in graduatoria saranno informati dell'importo del contributo assegnato e del termine perentorio entro il quale dovranno:
 - a) comunicare l'accettazione del contributo;
 - b) trasmettere la dichiarazione di avvio dei lavori.Mancando l'accettazione nelle forme e nei termini sopraindicati, il Consiglio di Amministrazione deciderà se procedere alla revoca del contributo.
9. L'erogazione del contributo avverrà secondo le forme indicate all'art. 56 seguente.
10. I progetti giudicati ammissibili e inseriti in graduatoria, ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili potranno essere ammessi a contributo qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche derivanti da eventuali economie, secondo l'ordine di punteggio acquisito, senza che sia necessario provvedere ad ulteriori selezioni.
11. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare, nella sua globalità, l'ultimo progetto inserito in graduatoria utile, il GAL potrà valutare, previo accordo con il proponente, di diminuire proporzionalmente il contributo assegnato alla domanda; il contributo concesso non potrà, in ogni caso, essere inferiore alla percentuale minima di contributo pubblico stabilito dal PSR per quella tipologia di intervento.

Articolo 44 - Collocazione temporale del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione all'aiuto

Salvo diversa esplicita indicazione nelle disposizioni specifiche, i requisiti necessari per l'ammissione al sostegno / aiuto devono essere già posseduti all'atto della presentazione della domanda, potranno essere verificati anche durante l'istruttoria.

Articolo 45 - Ricorribilità dei provvedimenti

I provvedimenti di diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata A/R, secondo le procedure previste dall'art. 5 della L.R. 4/7/2005 n. 7. con obbligo di motivazione. La comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Articolo 46 - Dati personali e sensibili

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti costituisce, per la Regione e per la Provincia interessata, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti (come specificato nel modello di domanda).

Articolo 47 - Divieto di cumulabilità

Le agevolazioni concesse ai sensi delle presenti disposizioni non sono cumulabili con altri aiuti / sostegni concessi per le medesime iniziative dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea o da altri Enti pubblici. Quindi ogni operazione o parte di essa può ricevere finanziamenti da una sola fonte pubblica.

Articolo 48 - Limiti degli investimenti

Sono ammessi al contributo gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda cartacea (fa fede il timbro postale e di spedizione della domanda di aiuto).

Gli investimenti effettuati dopo la presentazione della domanda di aiuto, prima dell'approvazione della stessa, del suo inserimento nella graduatoria di settore in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

I contratti o le ordinazioni di lavori e di forniture possono anche essere antecedenti alla data ammessa, purché l'effettivo inizio dei lavori o la consegna dei beni sia avvenuta dopo la data di presentazione delle domande.

Le fatture e i pagamenti delle spese ammissibili, comprese le spese generali, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda, pena la non ammissibilità della spesa di finanziamento.

Il progetto è ultimato quando tutti gli investimenti sono completamente realizzati e le relative spese, comprese quelle generali, sono state effettivamente pagate dal beneficiario.

Non sono finanziati interventi e/o acquisti che al momento di effettuazione del sopralluogo preliminare in azienda risultino già effettuati, la cui data di effettiva realizzazione non possa essere dimostrata con una delle modalità sopra indicate.

Per le modalità ed i casi particolari di applicazione del prezzario regionale (uso del prezzario sintetico, uso di voci di altri prezzari diversi dal prezzario dell'AGRICOLTURA, casi di ammissibilità del pagamento su base di preventivo e fattura, ...) valgono le disposizioni contenute nelle Istruzioni per l'applicazione del prezzario regionale medesimo.

Gli investimenti ammessi a contributo devono essere conclusi e rendicontati **entro il 28 giugno 2013**.

Articolo 49 - Esclusioni particolari

Non possono beneficiare degli aiuti previsti dal PSR 2007-2013 i soggetti che:

- non siano in regola con i versamenti contributivi. Tale regolarità è attestabile con la presentazione del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Viene fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale, nel quale caso è possibile erogare gli aiuti.
- non abbiano rispettato gli obblighi e/o non possiedano i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte, compreso l'acquisto di latte dal primo acquirente che non effettui il versamento del prelievo supplementare dovuto.

Tale impegno è da intendersi come di seguito specificato:

1. Il beneficiario a partire dalla campagna 2003/04, a seguito dell'applicazione della L. 119/2003, e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, deve aver rispettato e deve rispettare gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
 2. Il beneficiario, nel caso di acquisti di latte da primi acquirenti, a partire dalla data di richiesta di accertamento dello stato finale dei lavori e fino al 31/03/2015, data di conclusione prevista per il regime delle quote latte, dovrà impegnarsi ad acquistare tale prodotto da primi acquirenti che rispettino gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte.
- non abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane, GAL, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
 - non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, GAL AGEA ed ARPEA.
 - abbiano subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
 - siano in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari. In tale caso la concessione dell'aiuto resta sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva e comunque non oltre la data ultima prevista con le regole comunitarie del disimpegno automatico delle disponibilità finanziarie (regola dell' n. + 2).

Nel caso in cui dopo la concessione degli aiuti i soggetti beneficiari si trovino in una delle situazioni irregolari sopra indicate, l'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione degli aiuti provvede alla relativa revoca con la richiesta di restituzione delle somme eventualmente già percepite maggiorate degli interessi.

Articolo 50 - Vincoli destinazione d'uso e durata del progetto di filiera

Non possono essere distolti dalle finalità e dall'uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienati, né ceduti a qualunque titolo, né locati per almeno:

- 10 anni nel caso di strutture, investimenti immobiliari o fondiari;
- 5 anni nel caso di investimenti agrari, impianti produttivi mobili, macchinari e attrezzature salvo la possibilità di richiedere varianti come specificato ai successivi punti e salvo eventuali cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno venire valutate dall'Ufficio Istruttore.

- L'accordo di filiera deve avere durata almeno triennale, rinnovabile
Gli anni devono essere computati a partire dalla data di richiesta del collaudo finale dell'investimento.
Nel periodo coperto dal vincolo di destinazione d'uso è vietata l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta agli Uffici ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti necessari a godere del sostegno.

Articolo 51 - Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine - restituzione e recupero agevolazioni

Nei casi di:

- diversa destinazione / uso o alienazione delle opere, macchine, attrezzature e bestiame nel periodo rientrante nel vincolo di destinazione (salva la possibilità di autorizzazioni di varianti e cause di forza maggiore, come sopra indicato);
- mancata realizzazione, anche parziale (o di variazione non richiesta o non accordata) degli interventi entro i tempi stabiliti, salvo proroghe concesse;
- scioglimento anticipato di società o società cooperativa o di consorzi di aziende o altra forma associativa, prima della scadenza del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- decadimento dalle agevolazioni per reato di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- comunque di perdita dei requisiti necessari al godimento del sostegno agli investimenti, compreso il mancato rispetto dei contenuti dell'accordo di filiera

all'Ufficio che aveva concesso il contributo compete l'emanazione di un motivato provvedimento di revoca.

I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario.

Articolo 52 - Variazioni attività

Dopo la chiusura della presentazione delle domande di sostegno, non possono essere chieste variazioni agli investimenti indicati in domanda.

Sono fatte salve:

- la possibilità per gli Uffici istruttori di richiedere variazioni agli interventi previsti in domanda, per renderli tecnicamente più idonei e congrui per l'azienda;
- la possibilità per i presentatori delle domande di richiedere la correzione di meri errori materiali; sarà accolta a discrezione dell'Ufficio istruttore.

Adattamenti tecnico-economici

Le Ditte beneficiarie possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare adattamenti tecnico-economici degli investimenti approvati purché questi rappresentino al massimo il 20% della spesa totale ammessa a finanziamento, al netto delle spese generali e tecniche.

L'adattamento tecnico-economico deve:

- rispettare tutta la disciplina di cui alla misura del presente bando cui si riferisce la domanda;
- rispettare gli obiettivi specifici della linea d'intervento;
- confermare la finalità del progetto iniziale approvato;
- non comprendere nuove voci di spesa
- confermare la redditività degli investimenti.

L'adattamento tecnico-economico non può comportare l'aumento della spesa ammessa e del contributo concesso.

Il beneficiario è responsabile del buon fine dell'adattamento tecnico economico, senza alcun impegno da parte della Regione Piemonte.

In sede di accertamento dello stato finale dei lavori l'importo massimo liquidabile per gli adattamenti tecnico-economici è pari al 20% della spesa ammessa con l'approvazione del progetto ed effettivamente sostenuta, al netto delle spese generali.

L'aumento di prezzo non è considerato adattamento tecnico economico.

Non sono ammesse varianti.

Articolo 53 - Disposizioni relative alle modalità di pagamento e all'annullamento delle fatture

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese potrà utilizzare le seguenti modalità:

a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba)

Il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento alla specifica fattura cui si riferisce e al fornitore che l'ha emessa. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risultino la data ed il numero della transazione eseguita (C.R.O.), oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite.

b. Assegno

Tale modalità è accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso..

c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale

Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto-SAL o saldo).

d. Vaglia postale

Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente rilasciato dall'ufficio postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).

e. Carta di credito e/o bancomat

Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento ed inoltre copia della ricevuta del bancomat/carta di credito in cui la spesa possa inequivocabilmente essere riconducibile all'oggetto del contributo. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Non sono ammessi pagamenti in contanti, neanche per piccoli importi.

Tutte le fatture presentate dai beneficiari al GAL per ottenere l'erogazione di contributi sulla spesa sostenuta dovranno essere quietanzate. La quietanza consiste in prima istanza nella conferma scritta (liberatoria) da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore, contenente perlomeno i seguenti elementi: PSR 2007/2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata – riferimento alla fattura emessa e ai relativi importo e data. Se ciò non è possibile, in alternativa il fornitore può apporre timbro e firma per quietanza sulla fattura originale.

E' ammesso il pagamento senza fattura solo per le prestazioni lavorative volontarie fornite dall'imprenditore agricolo e dai suoi familiari (come descritto nella Mis. 121), finalizzate alla realizzazione diretta di interventi di miglioramento aziendale; in tale caso dovranno comunque

essere presentate le fatture relative ai materiali acquistati per la realizzazione dell'intervento stesso.

La quantificazione dell'importo da erogare all'imprenditore agricolo a titolo di compenso per la prestazione lavorativa volontaria sarà effettuata sulla base del prezzario regionale delle opere realizzate in agricoltura.

Articolo 54 - Controlli

L'istruttoria delle domande di aiuto può comprendere l'effettuazione di un'eventuale "visita in situ" (sopralluogo preliminare) per verificare la coerenza e la fattibilità dell'investimento proposto nell'ambito delle operazioni connesse ad investimenti materiali, dove previsto. La visita in situ è obbligatoria prima del pagamento del contributo al beneficiario in caso di investimenti materiali.

Il 100% delle domande di aiuto e di pagamento è sottoposto a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi.

Per tutte le operazioni finanziate è previsto il controllo in loco effettuato da ARPEA su un campione di domande ammesse a finanziamento che rappresenti una percentuale minima pari al 5% della spesa totale dichiarata nel periodo 2007-2013.

Il controllo in loco viene effettuato posteriormente all'ammissione a finanziamento e anteriormente all'inserimento del pagamento nella lista di liquidazione da parte del GAL.

I controlli in loco possono essere effettuati con un preavviso al beneficiario limitato a non più di 48 ore. Il beneficiario è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l'accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti.

Articolo 55 - Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

Su richiesta dell'interessato potranno essere erogati anticipi ed acconti corrispondenti ad avanzamento lavori, nel rispetto delle seguenti disposizioni particolari:

1) Anticipi:

Le imprese che hanno ottenuto l'approvazione del progetto possono richiedere una anticipazione del contributo concesso fino ad un massimo del 50% del contributo ammesso purché abbiano iniziato i lavori o gli acquisti.

Per liquidare l'anticipo deve essere presente la seguente documentazione:

- Domanda di pagamento dell'anticipo (presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea);
- Fidejussione bancaria od assicurativa: La fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia della somma anticipata, deve essere redatta secondo la bozza di garanzia predisposta da ARPEA nel manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni e riportata nell'Allegato B del presente bando o disponibile sul sito di ARPEA: www.arpea.piemonte.it nell'area "Documentazione". Le informazioni in merito possono essere richieste contattando l'Area Autorizzazione Pagamenti – Tecnico di ARPEA.

Detta cauzione deve restare operante fino al momento del rilascio di dichiarazione liberatoria alla chiusura del procedimento amministrativo da parte dell'ARPEA, che ne darà comunicazione all'Ente assicurativo o bancario, garante della fideiussione.

L'ammontare della fideiussione, sottoscritta a favore dell'ARPEA, deve essere pari al 110% dell'importo dell'anticipazione da liquidare.

Nel caso di Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico può essere presentata una garanzia scritta dalla loro Autorità (Deliberazione della Giunta), con la quale assumono l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (vedi allegato B).

La garanzia sarà svincolata quando l'ARPEA, anche attraverso un suo delegato, abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento superi l'importo dell'anticipo.

2) **Acconti corrispondenti ad avanzamento lavori:** per ogni pratica, limitatamente agli investimenti finalizzati alla iniziativa/intervento e azione a cui è stato attribuito il punteggio per la collocazione in graduatoria, dopo l'approvazione della pratica stessa da parte del GAL e l'avvenuta realizzazione di parti significative e funzionalmente autonome dell'investimento richiesto potranno essere erogati al massimo due acconti di importo corrispondente a quello del contributo spettante per la parte già realizzata, fino ad un importo massimo complessivo (anticipo più acconti) pari all'80% del contributo ammesso totale.

Gli acconti corrispondenti a stati di avanzamento lavori sono erogati senza fidejussione, ma le spese a cui si riferiscono gli acconti devono essere fatturate, fatte salve le disposizioni previste per l'applicazione in materia di lavori "in economia" eseguiti direttamente dal beneficiario.

3) L'erogazione di anticipi ed acconti non è vicendevolmente escludente.

4) **Il saldo** del contributo spettante all'azienda verrà messo in pagamento, ferma restando l'effettuazione degli opportuni controlli, dopo l'effettuazione e la verifica finale degli investimenti e degli acquisti.

Per richiedere l'erogazione del saldo, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

- domanda di pagamento di saldo presentata con la procedura informatica online e in forma cartacea;
- documentazione probatoria a giustificazione dei pagamenti sostenuti. Per garantire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, il beneficiario deve presentare la documentazione secondo le modalità previste dall'ARPEA e descritte all'art. 53 del presente bando;
- dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture/ricevute e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario;
- Dichiarazione di destinazione d'uso;
- Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario.

Il beneficiario, unitamente alla domanda di pagamento di acconto o di saldo, dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) domanda di pagamento dell'acconto o del saldo in forma informatica e cartacea;
- b) documentazione relativa alla conclusione positiva dell'iter di autorizzazione per gli interventi che ne prevedano la necessità e altra documentazione eventualmente prevista dalle disposizioni attuative;
- c) relazione di stato di avanzamento dei lavori (redatta da tecnico abilitato per gli interventi edili) per l'acconto;
- d) relazione di stato finale dei lavori (redatta da tecnico abilitato per gli interventi edili) per il saldo;
- e) dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà che riassume l'elenco delle spese e le rispettive fatture e altri documenti analoghi (Allegato C) e certifichi che le spese di cui si produce documentazione si riferiscono esclusivamente al progetto approvato, che sono state effettivamente sostenute e che gli originali sono disponibili in qualsiasi momento presso il beneficiario (per acconto o saldo);
- f) dichiarazione di non aver utilizzato, per gli interventi realizzati, altre sovvenzioni comunitarie, nazionali o regionali;
- g) copia conforme delle fatture quietanzate e annullate e della documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta;
- h) copia dei documenti attestanti l'effettuazione del pagamento e stampa dell'estratto conto bancario ove siano elencate le scritture contabili relative alle operazioni eseguite (per acconto o saldo);
- i) quietanza di pagamento relativa a ciascuna fattura, ovvero di liberatoria da parte del fornitore dell'avvenuto pagamento a proprio favore contenente almeno i seguenti elementi:

PSR 2007-2013, Asse, Misura, Azione, Operazione – indicazione sintetica della fornitura effettuata - riferimento della fattura emessa, con importo e data (per acconto o saldo);

- j) Fotocopia del documento di identità (leggibile e in corso di validità) del beneficiario (per acconto o saldo).

Articolo 56 - Controlli ex-post

Ai sensi del Reg. (CE) n. 65/2011 art. 29 saranno realizzati da ARPEA, ove pertinenti, controlli ex post su operazioni connesse ad investimenti per i quali continuano a sussistere impegni ai sensi dell'art.72, paragrafo 1, del Regolamento 1698/05 o descritti dal PSR e dal presente bando.

Gli obiettivi dei controlli ex-post possono consistere nella verifica:

- del mantenimento degli impegni che continuano a sussistere in seguito al pagamento della domanda a saldo;
- della realtà e finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario;
- che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con altri fondi.

I controlli ex-post riguardano ogni anno almeno l'1% della spesa per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e sono effettuati entro 12 mesi dal termine del relativo esercizio FEASR.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente bando, oppure il beneficiario non consenta il regolare svolgimento dei controlli, il contributo sarà revocato e si provvederà alle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente già erogate, gravate dagli interessi legali maturati.

Articolo 57 - Responsabile del dell'istruttoria

1. Il Responsabile Amministrativo del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio è responsabile tecnico delle procedure operative di istruttoria delle domande di cui al presente Bando Pubblico.

Articolo 58 - Termini per la richiesta di informazioni/documentazione

Per eventuali ulteriori richieste di informazioni e/o documentazione inerenti alla presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi previo appuntamento (tel. 0171 338995) presso la sede del **GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio SC.a R.L. Via G.U. Luigi Massa, 6 PEVERAGNO (CN)** nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì	h 9,00 – 12,30
Martedì	h 9,00 – 12.30 / 14.00 – 16.30

Articolo 59 - Disposizioni finali

1. Presentando la domanda di contributo relativa al presente Bando Pubblico e i relativi allegati così come pubblicati e senza l'apporto di modifiche al testo base, il beneficiario ne accetta integralmente le disposizioni ivi contenute impegnandosi al formale e sostanziale rispetto delle stesse.
2. Il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio SC.a R.L si riserva di effettuare in qualsiasi momento accertamenti per la verifica del rispetto degli impegni assunti dai beneficiari dei contributi.

Per quanto non contemplato nelle disposizioni del presente Bando Pubblico si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore, nonché al al Programma di Sviluppo Locale (PSL) del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio, il cui testo è pubblicato sul sito internet del GAL www.galgvp.eu.

3. Per ogni eventuale controversia insorgenda è competente esclusivamente il TAR.

Articolo 60 - Pubblicazione

1. Il presente Bando Pubblico sarà pubblicato sul sito internet del GAL www.galgvp.eu e trasmesso via mail, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, ai seguenti Enti:

- Comuni del GAL (Entracque, Valdieri, Roaschia, Roccavione, Robilante, Limone Piemonte, Vernante, Boves, Peveragno, Chiusa di Pesio, Pianfei),
- Comunità Montana delle Alpi del Mare,
- Soci GAL (CCIAA, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confcooperative, Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Unione Provinciale Agricoltori, Lega delle cooperative, Associazione albergatori, Federazione Banche di credito cooperativo Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, FORMONT, Associazione Scuole Tecniche San Carlo).